

XLVII.

TORNATA DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 1921

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	Pag.		Pag.
Sul processo verbale:		Trasferimento delle scuole medie di Caserta nel Palazzo Reale.	
LUSSU	2274	ROSADI, <i>sottosegretario di Stato</i>	2281-82
SICILIANI	2275	BUONOCORE	2281
LAZZARI	2276	TESO, <i>sottosegretario di Stato</i>	2282
TESO, <i>sottosegretario di Stato</i>	2276	Agitazione dei coltivatori di tabacco in provincia di Lecce.	
Commemorazione del senatore Enrico De Renzi	2277	ALBANESE, <i>sottosegretario di Stato</i>	2282
CAPORALI	2277	TAMBORINO	2283
PEZZULLO	2277	Deficienza di personale nell'Ufficio del Genio civile di Genova.	
CAPOBIANCO	2277	LOMBARDI NICOLA, <i>sottosegretario di Stato</i>	2284
BEVIONE, <i>sottosegretario di Stato</i>	2277	POGGI	2285
PRESIDENTE	2278	Proposte di legge (Scolgimento):	
Congedi	2278	Per una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza	2287
Proposta di legge (Annunzio)	2278	BERARDELLI	2287
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	2278	BENEDEUCE ALBERTO, <i>ministro</i>	2287
Verifica di poteri (Convalidazione)	2278	Facoltà concessa ai Consigli provinciali scolastici per le scuole dei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	2287
Proposte di legge (Lettura):		BERARDELLI	2287
CINGOLANI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Avigliano del comune di Montecastrilli	2278	CINGOLANI	2288
RENDA: Costituzione in comune autonomo della frazione di Calimera del comune di San Calogero in provincia di Catanzaro	2278	BERGAMASCO, <i>ministro</i>	2288
SAITTA e PARATORE: Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di Sant'Alfio e Milo	2278	Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio e sua costituzione in comune autonomo	2288
MATTOLI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia)	2279	MERIZZI	2288
FALCIONI: Distacco della frazione di Nibbio dal comune di Mergozzo ed aggregazione al comune di Cuzzago	2279	CERMENATI	2288
QUILICO: Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495 (art. 52 e 55)	2279	BERGAMASCO, <i>ministro</i>	2288
Interrogazioni:		Costituzione in comune autonomo della frazione di Villa Castelli del comune di Francavilla Fontana	2289
Omicidio a Pace del Mela in occasione di un comizio.		CALÒ	2289
TESO, <i>sottosegretario di Stato</i>	2279	BERGAMASCO, <i>ministro</i>	2289
FULCI	2279	Trattamento di pensione agli ufficiali in congedo pensionati e richiamati alle armi per la guerra italo-austriaca	2289
		CALÒ	2289
		GASPAROTTO, <i>ministro</i>	2290

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Per regolare la posizione giuridica degli impiegati esattoriali	2290	Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 226 ⁹ , che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme dei decreti stessi	2291
SALVADORI	2290	Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica	2292
SOLERI, <i>ministro</i>	2290	Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina	2292
Disegno di legge (Discussione):		Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 412, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente	2292
Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali	2297	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi	2293
CARBONI VINCENZO	2298	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina	2293
PADULLI, <i>relatore</i>	2298	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina	2293
GASPAROTTO, <i>ministro</i>	2298	Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina	2294
Relazioni (Presentazione):		Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima	2294
PRESUTTI: Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1921-22.	2286	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860	
GIAVAZZI: Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2595, che sopprime la Regia scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'Ente scuole industriali di Bergamo per la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria	2307	Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima	2294
— Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra	2307	Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima	2295
— Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura	2307	Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900.	2295
— Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	2308		
Disegni di legge (Presentazione):			
RAINERI: Conversione in legge di un Regio decreto	2287		
SOLERI: Conversione in legge di Regi decreti.	2307		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità	2291		
Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, numero 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio comitato talassografico italiano	2291		
Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558, e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina	2291		

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera di ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina nonchè quello delle ragionierie dei Regi arsenali militari marittimi	2295
Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea adriatica nei territori delle provincie di Teramo e Chieti	2296
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale	2296
Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali	2296
Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al ministro dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro privato, a far parte di istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie	2297
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1970, riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta - Obblighi disciplinari - Riconoscimenti di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione	2297
Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo	2299
Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra	2299
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici del Tribunale Supremo di guerra e marina; 9 aprile 1920, n. 556, relativo alla cessazione di alcune indennità militari; 2 maggio 1920, n. 555, relativo agli assegni del generale d'esercito Armando Diaz, e 20 maggio 1920, n. 670, relativo alla cessazione del tempo per il computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali	2299
Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'Arma dei carabinieri Reali	2300

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia	2300
Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria)	2301
Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di 2 ^a classe (maggiore) ad uno da direttore di 3 ^a classe (capitano)	2301
Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica	2302
Ratifica, da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della marina ed ai servizi a terra	2302
Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, nn. 1468 e 1475, e 20 febbraio 1921, n. 222, circa riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale	2302
Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, nn. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916; n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352, e 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato di milizia mobile	2303
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1912, n. 627, concernente il numero dei professori ordinari nel corpo civile insegnante della Regia Accademia navale	2303
Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia navale	2303
Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1564, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo	2303
Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Real Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile	2304
Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma	2304

	<i>Pag.</i>
Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni.	2304
Votazione segreta (Risultato):	
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 155), concernenti i ruoli organici e il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste	2311
Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste ed a quello del Real Corpo delle miniere	2311
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno	2311
Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria in Crema	2311
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni con sede in Torino	2311
Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1º febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1º novembre 1917 nelle provincie venete invase o sgombrate per ragioni militari	2312
Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 817, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto del 1º aprile 1917.	2312
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2439, concernente l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste	2312
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.	2312
Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione	

	<i>Pag.</i>
delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici: del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2442, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 333, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1333, e 24 novembre 1919, numero 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente	2313

La seduta comincia alle 15.

DE CAPITANI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

LUSSU. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Nel processo verbale leggo che l'onorevole Siciliani durante le dichiarazioni di plauso alla libertà conquistata dal popolo irlandese, riferendosi alle parole, in stile telegrafico da me precedentemente dette, negò che vi possa essere qualche affinità fra l'Irlanda e la Sardegna.

Ora, mi consenta l'onorevole Siciliani, per poter negare è necessario che qualcuno precedentemente affermi: il negare presuppone il contraddittorio, ed io non ho mai affermato che vi potesse essere qualche affinità fra l'Irlanda e la Sardegna. (*Bravo! Bene!*)

O meglio, perchè intendo di essere preciso, vi potranno essere ipotetiche affinità storiche, etnografiche, geografiche, ma non vi sono assolutamente affinità di aspirazioni; ed è perciò che io dichiaravo ieri esplicitamente, ripetutamente, che noi autonomisti sardi non siamo separatisti.

L'onorevole Siciliani paragonava gli autonomisti sardi ai rappresentanti tedeschi e slavi. Egli ha evidentemente confuso le più disparate situazioni: gli slavi ed i tedeschi giustamente sollevano una questione di razza, noi agitiamo invece una questione nazionale.

Su questo equivoco hanno fino ad ora giuocato molti uomini di mala fede: su questo equivoco cercano oggi di trovar salvamento alcune posizioni elettorali

in Sardegna violentemente scosse o tramontanti.

L'onorevole Siciliani è certamente in buona fede, perchè egli ignora che il nostro movimento si ricollega a gruppi, già formati o nascenti in ogni regione d'Italia, specie nel Molise, nelle Calabrie, nella Campania, nella Sicilia, nella Romagna, nella Liguria.

Il partito sardo di azione è oggi diventato partito nazionale di azione con un contenuto programmatico tutto proprio ben definito e che conta le sue forze soprattutto nelle masse rurali.

PRESIDENTE. Questo è un discorso, non una dichiarazione sul processo verbale, onorevole Lussu.

LUSSU. Il nostro movimento è soprattutto basato sulle masse rurali nelle quali noi vediamo le fonti delle future energie nazionali; movimento antidemocratico a carattere prevalentemente proletario. Ultima ragione questa che spinge i partiti di estrema destra ad esserci decisamente avversi.

Autonomia dunque nella compattezza dell'unità nazionale, alla quale solo si arriverà con la trasformazione dell'attuale soprastruttura statale. In questo senso e solo in questo senso il movimento è veramente rivoluzionario; ma non dovete dire che noi siamo contro la Patria esclusivamente perchè siamo contro di voi, colleghi in specie dell'estrema destra. I sardi non intendono rinunziare alla loro italianità spirituale; dico spirituale perchè ci sentiamo italiani solo per il pensiero italiano, di cui è fatta la nostra cultura; ci sentiamo italiani più per l'immenso contributo di sangue, che abbiamo offerto, in ogni appello, alla pericolante patria, che per la comunanza di vita, di interessi, di costumi e di storia. Non dimenticate che nell'800 in Sardegna si parlava ancora spagnolo.

SICILIANI. No, catalano, ma soltanto ad Alghero.

LUSSU. Si conforti adunque, onorevole Siciliani. Noi inneggiando alla libertà dell'Irlanda non abbiamo inteso metterci allo stesso parallelo. Certo è che la Sardegna, anche inquadrata in un movimento nazionale di aspirazioni e di volontà autonomistiche, è e dovrà sempre essere all'avanguardia del movimento. Quella che per altri è pura questione amministrativa, o riforma burocratica, o anche grandiosa riforma statale e civile è per noi questione essenziale di vita o di morte.

La Sardegna di oggi, non quella classica delle sofferenze querule, la Sardegna che voi avete incarnata nella brigata Sassari, vede solo nell'autonomia la sua fortuna: per se stessa, per le sue sorti, per il proprio proletariato miserrimo, per l'Italia. (*Approvazioni*).

SICILIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICILIANI. Onorevoli colleghi, non creavo di essermi ingannato ascoltando ieri l'onorevole Lussu, tanto più che l'onorevole ministro per l'agricoltura, che ebbe anche lui a parlare sulla questione irlandese, intese allo stesso modo le frasi pronunziate dall'onorevole Lussu. Io mi compiaccio che egli non abbia fatto una questione di separatismo, tanto più che in nessuna maniera la questione sarda si può confrontare a quella irlandese. La questione irlandese, se mai, si può confrontare con questioni retrospettive: la questione tra la Svezia e la Norvegia e quella, nel '600, tra la Spagna e il Portogallo, o quella tra l'Austria e l'Ungheria.

Quanto poi alla questione agraria, che secondo l'onorevole Lussu è il substrato della questione sarda, io gli devo ricordare che la base fondamentale della vittoria ottenuta dall'Irlanda è stata proprio impostata sopra una questione agraria, e precisamente intorno al 1880 quando divenne famoso il capitano Boycott dal quale poi derivò il nome di boicottaggio. (*Rumori — Klarità*).

L'Irlanda lottava sino dal 1022, cioè sino dall'invasione normanna. Ebbe sanguinose rivolte e repressioni nel corso dei secoli e affermò la sua vittoria con il « Land act » e la « Land League ».

È una lotta secolare... mentre la Sardegna non ha mai lottato. Scissa dall'Italia, dopo le invasioni barbariche, e vivente nell'orbita della tradizione latina, si è ricongiunta all'Italia, nel grande ritmo della sua nuova vita e della sua nuova civiltà, così come oggi si sono ricongiunte le regioni della Venezia Giulia, le regioni del Trentino e dell'Alto Adige. Noi auguriamo, onorevole Lussu, che la sua isola possa risollevarsi a nuova vita, così come facciamo uguale augurio per la Calabria, perchè non deve esistere un'Italia migliore e un'Italia peggiore, ma deve esistere una sola Italia, tutta allo stesso livello. In questo sentimento siamo d'accordo con l'onorevole Lussu! (*Interruzione del deputato Bisogni*).

Io non sono redattore del *Giornale d'Italia*, onorevole Bisogni. È un giornale che s'imo e mi onoro di avere l'amicizia del direttore, senatore Bergamini. Ed ella non ha nulla da ridirci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo verbale l'onorevole Lazzari.

LAZZARI. Dal processo verbale risulta che il sottosegretario di Stato per l'interno in risposta ad una mia interrogazione, ha fatto una deplorazione sulla condotta del questore di Cremona, annunciando che era stato trasferito. Oggi i deputati di Cremona, qui presenti, mi hanno avvertito che, se è vera la deplorazione del sottosegretario di Stato per l'interno, non è vero che il trasferimento del questore sia avvenuto. (*Commenti*).

Perchè, se esiste il provvedimento, con cui il questore Wenzel è stato trasferito a Gorizia, esiste anche il fatto che ieri, glorioso e trionfante, egli è ritornato a Cremona con un telegramma di Stato, che lo richiama al suo posto. Ora, noi possiamo capire che le parentele elettorali del presidente del Consiglio obblighino il Governo a queste condiscendenze verso la coltura intensiva della criminalità politica nelle nostre provincie a danno dei proletari, ma non possiamo capire come la nostra Assemblea possa tollerare che noi siamo turlupinati qui dalle notizie dei membri del Governo. Credo assolutamente indispensabile che si rischiarì questa situazione del questore di Cremona per sapere in quali acque navighino gli interessi cittadini e proletari delle nostre provincie. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Consentitemi, onorevoli colleghi, di rilevare che viviamo in tempi di tale nervosismo, che purtroppo anche le parole e gli atti dei galantuomini vengono spesso sospettati o travisati.

Respingo e deploro le parole pronunziate dall'onorevole Lazzari, e lo posso fare con tanta maggiore energia, in quanto ciò che egli ha detto rispetto al trasferimento del questore di Cremona, lo affermo apertamente, non ha alcun fondamento.

Io non so, perchè non l'ho veduto, se il processo verbale registri qualche mia parola di deplorazione a carico del questore di Cremona. Non lo credo, ma se così fosse, il verbale sarebbe assolutamente inesatto.

Devo dichiarare che si tratta di un funzionario che non ha dato luogo a censure. (*Vivi rumori all'estrema sinistra — Interruzione dell'onorevole Bombacci*).

PRESIDENTE. Onorevole Bombacci, la richiamo all'ordine.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei, onorevole Bombacci, parla di cose che ignora... (*Rumori — Interruzioni*)

Ho deplorato ieri la pubblicazione del manifesto, non il questore: e posso dichiarare all'onorevole Bombacci che il giudizio da me espresso testè riguardo al questore di Cremona, è pienamente condiviso da colleghi, che siedono sugli stessi suoi banchi.

BOMBACCI. Questo lo dice lei!...

PRESIDENTE. Insomma, onorevole Bombacci, finisca di interrompere!...

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Bombacci, non le permetto di mettere in dubbio ciò che io affermo. Il questore di Cremona è stato trasferito per ragioni di servizio con decreto di pochi giorni fa, che non è stato revocato. (*Commenti*).

Il telegramma, cui allude l'onorevole Lazzari, è tutt'altra cosa, e se da esso si è voluto trarre la conseguenza della revoca del trasferimento, si è fatta un'illazione completamente errata.

Come i colleghi sanno, perchè risulta da un comunicato ufficiale, negli scorsi giorni è stato trasferito per ragioni di servizio anche il prefetto di Cremona.

Il nuovo prefetto, che deve raggiungere quella sede, ha fatto conoscere pochi giorni fa che avrebbe potuto lasciare Cosenza, sua sede presente, il giorno 9, cioè oggi.

Poichè dalla sede di Cremona sono stati trasferiti questore e prefetto, ho creduto opportuno di telegrafare a Cremona, che il questore Wenzel vi si trattenesse qualche altro giorno, fino all'arrivo del nuovo prefetto, per poter informare lui e il nuovo questore sui servizi di sua competenza.

Dunque, non si tratta che di una brevissima dilazione.

Se il questore Wenzel avesse chiesto una proroga di qualche giorno prima di raggiungere la nuova sede per ragioni di famiglia, il Ministero, per un sentimento di umanità e di cortesia, non gliela avrebbe negata: questa dilazione egli non ha chiesto, anzi s'era accinto a partire per Gorizia: fu invitato a restare qualche giorno di più a Cremona unicamente per le ragioni che ho esposto. Ogni altra interpretazione

è completamente arbitraria. (*Rumori all'estrema sinistra*).

GARIBOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti, ella non entra in questa questione!

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*È approvato*).

Commemorazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caporali, per commemorare il senatore Enrico De Renzi. Ne ha facoltà.

CAPORALI. Onorevoli colleghi, ieri moriva a Napoli il senatore Enrico De Renzi, professore di clinica medica in quella Università.

Rappresentante del collegio di Paternopoli, per tre legislature, quando i deputati erano specialmente eletti tra coloro che s'imponevano per l'aristocrazia dell'ingegno e per posizione sociale, Enrico De Renzi portò nelle discussioni parlamentari il contributo della sua vasta dottrina e la serenità del suo spirito elevato.

Si ritrasse volontariamente dalla tumultuosa vita politica, che intiepidiva i suoi studi e che lo allontanava dalla sua scuola, perchè nella sua immensa sincerità comprese che il suo posto era nella scienza dove emerse per le geniali ricerche e per le sane dottrine, imponendosi al mondo scientifico.

A Napoli, insieme a Salvatore Tommasi che nella evoluzione scientifica fugò il miracolo dalla medicina, insieme ad Arnaldo Cantani che impose il positivismo come base dello studio e della cura degli infermi, il senatore De Renzi, quando i pregiudizi e i dogmi tenevano la medicina in uno stato bambino di confusionismo e di empirismo, ebbe fede incrollabile nella scienza, che coltivò con la tenace energia di nordico e coll'espansione di un meridionale; ebbe amore paterno per la scuola che elevò col sapere e coll'abnegazione; si sentì specialmente attratto verso l'umanità sofferente, cui prodigò le cure sapienti di scienziato, di medico e di uomo.

Io, che fui il suo modesto, quanto prediletto discepolo, ho il doloroso compito di pregare la Camera perchè mandi col suo mesto saluto le sue sentite condoglianze alla città di Napoli, all'Università napoletana e alla famiglia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pezzullo.

PEZZULLO. A nome della deputazione politica di Napoli mi associo alle elevate parole, pronunziate dall'onorevole Caporali per onorare la memoria del compianto senatore De Renzi.

Nella vita professionale, nella cattedra, nella vita pubblica e nei consessi tecnici e consultivi egli portò il contributo del suo alto intelletto, della sua tenace volontà. Fu uno dei primi che iniziò l'insegnamento della clinica con metodi sperimentali che aprirono nuovi orizzonti alla medicina. Per i grandi meriti di cui rifulse la sua attività, raggiunti i limiti di età, conservò la cattedra che egli onorava col grado di professore emerito.

Vada alla memoria dell'illustre estinto l'omaggio e il compianto della Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capobianco.

CAPOBIANCO. Ho chiesto di parlare per associarmi alle espressioni di rimpianto per la perdita dell'illustre senatore De Renzi, direttore della clinica medica di Napoli; e non per aumentare il numero degli oratori. Perchè, se inchinarsi ad una tomba è gesto di gentilezza umana, inchinarsi innanzi alla tomba di Enrico De Renzi, che della gloriosa scuola medica napoletana fu tra i maestri insigni, se non fosse un bisogno del mio animo, sarebbe sempre un dovere imprescindibile per me, che di quella scuola posso vantare il titolo di discepolo.

Altrove e con più pacato esame potrà esser valutata l'opera scientifica di lui. Io qui oggi voglio portare l'eco della voce della scuola e nel nome e col cuore di quanti vi attinsero educazione scientifica e professionale, mi prostro in atto di commossa e devota riverenza innanzi alla salma dell'uomo intemerato, del cittadino austero, dello scienziato, del maestro, che anche di questa Camera fu per qualche tempo decoro indiscusso.

E mi associo, altresì, alla proposta che voglia la Camera inviare le sue condoglianze alla famiglia desolata, alla città di Napoli che lo vide nascere, e all'Ateneo, che lo ebbe cattedratico celebrato e del grande scomparso prepara certamente la più alta e degna evocazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

BEVIONE, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go-

verno si unisce alla manifestazione di cordoglio avvenuta in quest'Aula per la morte del compianto senatore De Renzi, che fu illustrazione della scienza medica italiana e onore del Parlamento italiano. (*Approvazioni*).

Il Governo si associa anche alle proposte fatte per onorare la sua memoria.

PRESIDENTE. Mi associo alle parole di rimpianto pronunciate per la morte del senatore De Renzi, che onorò la scienza medica italiana e l'ateneo napoletano. (*Approvazioni*).

Metto a partito la proposta di inviare le condoglianze della Camera alla città di Napoli, all'Università e alla famiglia De Renzi.

(*È approvata*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Guaccero, di giorni 2; Cocuzza, di 7; Casoli, di 6; Gavazzeni, di 6; Locatelli, di 8; Romani, di 6; Piccinato, di 5; Dentice, di 3; Boggiano-Pico di 3. Per motivi di salute: Stanger, di giorni 30; Larussa, di 7. Per ufficio pubblico: Caccianiga, di giorni 9; Mauro Francesco, di 5; Paleari, di 5; Stefini, di 5; Ferrari Giovanni, di 5; Ferrari Adolfo, di 10.

(*Sono conceduti*).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Matteotti ha presentato una proposta di legge, che sarà inviata alla 3ª Commissione per l'ammissione alla lettura.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Olandini, Bianchi Umberto, Ciriani, Piemonte, Marescalchi, Quilico, Bresciani, Jacini, Baglioni, Rossi Francesco, Carusi, Cappa Innocenzo, Termini, Bisogni, Ungaro, Dentice, Carboni Vincenzo, Panebianco, Franceschi, De Berti, Luigi, Monici, Scotti, Lissia, Farinacci, Bacci.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

1) V. Allegato.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del deputato Toggenburg nel collegio di Bolzano.

Sarà stampata, distribuita e inserita nell'ordine del giorno della prima seduta dopo trascorsi tre giorni da oggi.

Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che le Commissioni hanno ammesse alla lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge*:

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CINGOLANI. — *Costituzione in comune autonomo della frazione di Avigliano del comune di Montecastrilli.*

Art. 1

La frazione di Avigliano del comune di Montecastrilli è costituita in comune autonomo e separato dal comune di Montecastrilli.

Art. 2

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO RENDA. — *Costituzione in comune autonomo della frazione di Calimera del comune di San Calogero in provincia di Catanzaro.*

Art. 1.

La frazione di Calimera è staccata da San Calogero in provincia di Catanzaro e costituita in comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI SAITTA E PARATORE. — *Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo.*

Art. 1.

Le frazioni di S. Alfio e Milo sono separate dal comune di Giarre e formeranno un comune autonomo, che prenderà il nome di S. Alfio.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MATTOI. — *Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia).*

Art. 1.

La frazione di Colli di Labro (Perugia) è costituita in comune autonomo dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO FALCIONI — *Distacco della frazione di Nibbio dal comune di Mergozzo ed aggregazione al comune di Cuzzago.*

Articolo unico.

La frazione di Nibbio (comune di Mergozzo) è separata dal comune di Mergozzo ed aggregata al vicino comune di Cuzzago (Novara).

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO QUILICO. — *Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, numero 1495 (articoli 52 e 55).*

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 52 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, viene sostituito il seguente:

«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel Collegio, e deve indicare il nome e cognome, la paternità, la data ed il luogo di nascita dei singoli candidati».

Art. 2.

Al n. 1 dell'articolo 55 testo unico viene aggiunto il seguente:

n. 1-bis «Toglie dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuta la età prescritta per essere ammessi alla Camera dei deputati».

Pei funerali del senatore De Martino.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle Colonie comunica che domenica prossima avranno luogo in forma ufficiale a cura del Ministero delle Colonie i funerali del senatore Giacomo De Martino. Il corteo funebre muoverà alle ore 9 e mezza dalla stazione di Termini.

Estraggo a sorte i nomi dei deputati, che rappresenteranno la Camera a questi funerali.

(Fa il sorteggio).

La Commissione risulta composta degli onorevoli Zucchini, Paleari, Guarino-Amella, Degni, Mastracchi, Crisafulli, Rosa, Vassallo, Ciappi.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Fulci, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno «sui fatti dolorosi di Pace del Mela in comune di Santa Lucia del Mela (Messina) e sull'omicidio ivi commesso in occasione di un comizio pubblico nel luglio 1921».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il 4 luglio, nella frazione Pace del comune di Santa Lucia del Mela si festeggiava la ricostituzione di quella Società agricola. La cerimonia si svolse senza incidenti. La sera, durante il concerto musicale sulla pubblica piazza, sorse un vivace diverbio fra un bracciante pregiudicato e alcuni soci della ricostituita società. Il diverbio tra scese a vie di fatto e degenerò in grave rissa, nella quale rimase ucciso il pregiudicato e furono feriti tre membri della società agraria. L'autorità di pubblica sicurezza procedette immediatamente all'arresto dei tre rissanti feriti e di altri tre, che si ha ragione di credere correi. Furono denunziati all'autorità giudiziaria, e il procedimento è in corso.

PRESIDENTE. L'onorevole Fulci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FULCI. Presentai questa interrogazione appena avvenuto il fatto, e siccome decadde dall'ordine del giorno, la ripresentai; non per il fatto in sè stesso, che non ha grande importanza, ma perchè è indice di uno stato di cose, su cui ho creduto oggi

di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera.

Il fatto non avvenne esattamente come è stato riferito all'onorevole sottosegretario di Stato, perchè c'è una parte che egli non ha ricordata: e cioè come l'ucciso durante la rissa fosse stato afferrato, tenuto per le mani e barbaramente scannato, mentre era reso impotente a difendersi. È un fatto sotto questo punto di vista gravissimo, di crudeltà eccezionale.

Ricordo che circa un anno fa, quando si discutevano le interpellanze sulla Sicilia, l'onorevole Colajanni rilevava come la provincia di Messina avesse una caratteristica tutta speciale di fronte anche alle altre provincie della Sicilia; e cioè una bassissima delinquenza, reati di violenza quasi sconosciuti e rarissimi i reati di sangue, inoltre assolutamente ignorata ogni violenza politica.

L'onorevole Colajanni dava come ragione di questo fatto l'opera di un Procuratore generale che aveva saputo in altri tempi ricondurre il dominio della legge e far sì che quella Provincia, la quale allora si trovava in condizioni tristissime con una delinquenza elevatissima, di un subito cambiasse.

Per quanto gradita mi fosse l'affermazione dell'onorevole Colajanni, perchè si riconnette a un'opera a cui collaborò persona a me particolarmente cara, poichè il giudice istruttore in quel tempo era mio padre, tuttavia io credo eccessiva quell'affermazione. Ma sono nella credenza che effettivamente l'autorità con la sua azione, se non può fare molto per cambiare una provincia, dove la delinquenza è alta, a delinquenza bassa, può fare moltissimo invece al rovescio, quando quest'opera dell'autorità cerchi di compiere dei fatti, che sono dissolvitori di ogni ordine morale.

Ora in provincia di Messina assistiamo a questo, purtroppo da un pezzo, cioè in alcuni paesi ci sono delle persone, le quali costituiscono delle camarille. Queste camarille sono agevolate dall'autorità politica. Ed io perciò ho rivolto la mia interrogazione all'onorevole ministro dell'interno e non all'onorevole ministro della giustizia, perchè ho creduto che precisamente il male sta lì.

Per esempio, ne volete sapere una? Il *factotum* di tutti questi comizi, in uno dei quali è successo il barbaro assassinio, è una persona la quale fu nominata sindaco del comune vicino. In un rapporto di un

funzionario del Ministero dell'interno, mandato alla Prefettura nel 1916, e reso pubblico oggi in occasione di un processo penale, per quanto la Prefettura non volesse farlo conoscere e avesse detto di averlo smarrito - si dice che costui, che è il caporione di questi fatti - costui si era fatto nominare sindaco di quel comunello unicamente per imboscarsi e sfuggire al servizio militare e che, essendosi fatto nominare per questo motivo, di tutto si occupava tranne del comune, lasciando che andasse in malora.

Ebbene, onorevoli colleghi: sapete? Questo tale, che era cavaliere della Corona d'Italia con decreto 12 giugno 1920 fu premiato e nominato ufficiale. Ma questo sarebbe niente. Mi potrà dire l'onorevole sottosegretario di Stato che questo decreto non è di questo Ministero nè del precedente Ministero: è del terz'ultimo Ministero.

Ma io potrei dire che anche oggi questo tale, per esempio, un bel giorno si fa lecito di chiudere una strada pubblica, il sindaco ordina l'apertura della strada, ebbene sapete il prefetto che cosa fa? Sospende, presiedendo la Giunta provinciale amministrativa, l'ordinanza del sindaco di far riaprire la strada perchè - pare pensasse il prefetto - bisogna rimettere le cose *ad pristinum*, non pensando che il *pristinum* era l'uso pubblico, non la violenza del privato che fa ceva chiudere la strada.

Questi sono criteri di governo, sui quali ho voluto richiamare l'attenzione del Ministero e della Camera, perchè sino a che ci sono queste camarille e questi cattivi soggetti imperanti e finchè per maneggi e ragioni elettorali costoro si mantengono e si nominano ufficiali da cavalieri della Corona d'Italia, quando da rapporti di ufficiali pubblici e di ispettori del Ministero risulta che si sono imboscati, tutto questo nelle popolazioni fa una propaganda dissolvitrice, più ancora di quella che fanno i colleghi comunisti; tutto questo agisce da dissolvente di ogni ordine costituito.

Non posso quindi dichiararmi soddisfatto della risposta semplicista dell'illustre sottosegretario di Stato per l'interno perchè, limitata al fatto particolare, non dice nulla, in quanto dal fatto particolare bisogna risalire a questa situazione generale di cose. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Buonocore al Governo, « sul persistente diniego all'applicazione del decreto col quale fu disposto che le

scuole medie della città di Caserta fossero alloggiate nel palazzo restituito al Demanio dello Stato dalla munificenza sovrana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le belle arti ha facoltà di rispondere.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti*. L'onorevole Buonocore ha pienamente ragione. Egli sollecita, e da tempo lo fa anche in altre forme che non siano quella dell'interrogazione, sollecita che nel palazzo Reale di Caserta sia finalmente dato posto alle scuole medie, per le quali era stata stabilita analoga destinazione,

Infatti i colleghi sanno che i palazzi Reali, le Ville, tutti beni della Corona, quando furono retrocessi al demanio, ebbero una determinata destinazione, e il Palazzo Reale di Caserta, il magnifico, il sontuoso palazzo Vanvitelliano, ebbe per massima destinazione quella della sede di scuole.

Questo era precisamente stabilito dal decreto 30 aprile 1920, dove è detto « il Palazzo Reale di Caserta sarà conservato nella sua integrità nella sua parte monumentale; la rimanente sarà adibita ad istituti per insegnamenti medi, professionali e di cultura, che risultino compatibili con la perfetta conservazione della parte monumentale così dell'edificio come del parco ».

Ora le scuole medie che il collega Buonocore sollecita abbiano sede nel Palazzo Reale, possono averla convenientemente e compatibilmente con la natura del palazzo.

Senonchè la massima parte è occupata da tempo dagli allievi della Guardia Regia, con relativa mensa e caserma. Noi abbiamo sollecitato che la scuola, la caserma e la mensa siano collocate altrove, tanto più che Caserta si può dire con una frase che non va intesa in senso offensivo ma riassuntivo della sua storia borbonica, la città delle caserme. Eppure non si riesce a trovare una caserma per la Guardia Regia.

Abbiamo insistito perchè la caserma si trovi, tanto più che si va accertando, e lo dichiaro apertamente, che la scuola allievi Guardie Regie sta producendo danni notevoli al magnifico palazzo.

Questo lo stato delle cose, e posso dire all'interrogante che il ministro dell'interno, che ha tenuto conto delle nostre sollecitazioni, ha ora mandato a Caserta un generale delle Guardie Regie, il quale mi auguro che per la sua autorità riuscirà a liberare il Palazzo Reale e ospitarvi quelle scuole

medie che vi debbono avere adatto e urgente collocamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonocore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONOCORE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario alle belle arti della risposta cortese, ma non esauriente, e lo ringrazio in quanto so ed apprezzo come e quanto egli soltanto si sia adoperato perchè si desse finalmente esecuzione al decreto del 29 aprile 1920. La risposta di lui è necessariamente monca: e per questo la mia interrogazione era stata rivolta al Governo: perchè speravo una parola rassicuratrice da parte dei Ministri dell'interno e della guerra, i quali sono i responsabili della mancata applicazione di quel decreto.

In sostanza il Ministero dell'interno deve decidersi a disporre che pur restando a Caserta, siano alloggiati nelle varie caserme disponibili gli allievi del corpo della Regia guardia, (rimanendo nei locali attualmente occupati gli ufficiali del corpo) e il Ministero della guerra deve mostrare buona volontà nell'assecondare l'invito del Ministero dell'interno, col mettere a disposizione della Regia guardia i locali necessari, i quali, come ha ben rilevato il sottosegretario di Stato alle belle arti, non mancano perchè, se Caserta vanta la grande e bella opera vanvitelliana, ha anche una pletera di caserme, costruite tutte dai Borboni, che hanno lo spazio di sponibile per potere convenientemente ospitare le Regie guardie.

Il Ministero dell'istruzione inviò, tempo fa, sul posto un funzionario, il quale fece presente il malumore della cittadinanza per la mancata esecuzione del decreto. Anche il Ministero dell'interno inviò uno dei suoi migliori funzionari, il quale d'accordo con il sindaco di Caserta, col generale comandante il presidio e col comandante della legione propose un temperamento che risolveva con soddisfazione di tutti la incresciosa questione. Ma il Ministero dell'interno non si è deciso fino ad ora ad adottare il provvedimento invocato e la cittadinanza tutta non sa darsi ragione del trattamento ingiusto che le viene fatto dal Governo centrale, non potendo appagarsi del fatto che recentemente fu concesso all'Istituto commerciale di trasferirsi nella reggia.

Io quindi non posso dichiararmi soddisfatto della risposta, che salva la responsabilità del Ministero dell'istruzione non quella del Governo, cui era diretta la mia interrogazione (*Commenti*) ed invoco ancora una volta che senza indugio sia rispettata

la volontà del Sovrano per la dignità della scuola e dell'arte. (*Approvazioni — Commenti*).

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Veda, onorevole sottosegretario di Stato, di placare l'onorevole Buonocore. (*Si ride*).

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro l'onorevole Buonocore che terrò nel maggior conto la raccomandazione, che egli fa, e confido che sia possibile di compiacere al suo desiderio.

BUONOCORE. È troppo poca cosa. (*Rumori — Si ride*).

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. Tengo a dichiarare che non ho risposto all'onorevole interrogante per usurpare le funzioni di miei colleghi, ma bensì per incarico di loro, in quanto che l'onorevole interrogante e tutti i colleghi sanno che l'amministrazione dei beni della Corona è affidata al sottosegretario di Stato per le belle arti. Quindi rientrava nella mia competenza la risposta.

Del resto è intervenuto il rappresentante più diretto del Governo, al quale, è vero, l'interrogante si era rivolto, non per disconoscere la modestissima autorità del sottosegretario di Stato alle belle arti, ma bensì pel suo noto amore al Governo. (*Ilarità — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Tamborino, al ministro delle finanze, « sulla giusta agitazione che si sta verificando in provincia di Lecce fra i coltivatori ed i concessionari per la lavorazione del tabacco di tipo levantino. Se, dopo espliciti impegni assunti dalla finanza dello Stato, e dopo tanti incoraggiamenti, avendo questa adottato bruscamente riduzioni di pagamento alle ditte di ricevimento, e di conseguenza ai coltivatori diretti, per la nuova campagna; ed avendo inoltre aumentato di prezzo gli accessori, limitata la piantagione e stabilito altre restrizioni, non voglia essa Finanza dimostrare il proposito di ridurre un'industria tanto fiorente fino al punto di distruggerla, mentre da circa un trentennio se ne propugna lo sviluppo ormai quasi raggiunto a vantaggio della produzione agricola locale e dell'economia nazionale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ALBANESE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il presupposto che l'Amministrazione dei monopoli abbia adottato per i prodotti della campagna 1920 dei prezzi inferiori a quelli, adottati per la campagna precedente, ha contro di sé i fatti.

I prezzi del tabacco nel 1919 per la qualità Santos ebbero una media di lire 920 e quelli della qualità Erzegovina 720. Per la campagna 1920 la prima qualità ebbe un prezzo medio di 1,380, e la seconda qualità 1,020; sicché una differenza in più di 360 per la prima ed una differenza in più di 300 per la seconda.

Quando poi ripetessi all'onorevole interrogante che con decreto recente si è dato un altro aumento del cinque per cento in modo che la prima qualità è arrivata al prezzo medio di 1,450 e l'altra al prezzo medio di 1,070, aggiungerei alle cifre già dette un aumento non disprezzabile. Circa i costi più alti, che secondo l'interrogante si sarebbero dati ad alcuni materiali, che fornisce la stessa Amministrazione, è vero che il prezzo è più alto relativamente all'altro, praticato nell'anno scorso, però l'onorevole interrogante deve riconoscere che lo stesso materiale sul libero mercato oggi sarebbe costato sei volte di più, quindi relativamente l'Amministrazione del monopolio ha dato a prezzo esageratamente modesto.

Nei rapporti delle piantagioni, l'onorevole Tamborino sa come non furono diminue per nulla e se si tien conto delle quantità di terreno, che furono messe a coltura dal 1915 ad oggi, egli stesso mi darebbe atto di questo aumento crescente sempre, e che è arrivato a proporzioni oggi dieci volte superiori a quelle del 1915.

Infatti nel 1915, i richiedenti furono 25, e oggi 300; la superficie coltivata era di ettari 1,412 nel 1915 e oggi è di 14,700; la produzione ottenuta al lordo era di quintali 14,845, ed oggi di 95,000; sicché io quando ho dato questi elementi all'onorevole Tamborino credo che egli vorrà riconoscere come le sue parole adoperate nella sua interrogazione siano il frutto di notizie non perfettamente esatte a lui pervenute, giacché non posso pensare che egli desideri involgiare e incoraggiare lo Stato a una tolleranza verso coloro i quali non sono i veri e i buoni produttori di tabacco, ma che tentano alle volte qualche frode che durante

il periodo della guerra può essere passata inosservata, ma che ormai, col rientrare nella normalità, impone dei doveri maggiori all'Amministrazione dei monopoli.

L'onorevole Tamborino dice che bisogna incoraggiare questa produzione nella sua provincia. L'Amministrazione lo ha già fatto. Potrei ricordare che autorevolissimi nostri colleghi, come gli onorevoli Fumarella, Codacci, Assennato, Pellegrino, Valdone, nel mese di luglio, ebbero una conferenza al Ministero delle finanze insieme con me col direttore generale e con un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei tabacchi; e potrei dire che sono rimasti contentissimi, e vi erano insieme con loro i rappresentanti dei produttori.

Si stabilì che effettivamente l'Amministrazione dei monopoli non usasse rigori eccessivi ed esagerati, ma nel contempo si riconobbe che per l'interesse stesso dei coltivatori onesti, deve invigilare verso coloro che tentano comunque la frode.

L'onorevole interrogante si rende eco di lagnanze a cui si è provveduto coll'ulteriore aumento di cui ho parlato, ma riconoscerà come il Governo abbia già dimostrato di ritenere doveroso incoraggiare quella cultura che tende anche a riparare ai gravi danni delle altre culture nella laboriosa provincia di Lecce.

PRESIDENTE. L'onorevole Tamborino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TAMBORINO. Onorevoli colleghi, la questione della coltivazione dei tabacchi orientali nella provincia di Lecce è una questione molto importante, più di quello che si possa pensare, e non è soltanto una questione di interesse locale, ma di interesse nazionale, inquantochè riflette il consumo generale del tabacco di tipo levantino, che si adopera per fare sigarette. È per questo che io avrei bisogno di accennare allo svolgimento di questa cultura che si è largamente diffusa nella provincia di Lecce.

Gli onorevoli colleghi mi consentiranno che mi dilunghi sull'argomento, perchè è bene che abbiano conoscenza di questa vitalissima questione per le regioni del Salento e per l'Italia intera.

Colla distruzione di interi vigneti nella provincia di Lecce gli agricoltori rimasero molto sgomentati, non sapendo a quale cultura dovessero dedicarsi, a quale cultura che avesse potuto rendere quel che rendeva o quasi quel che rendeva il vigneto nell'Italia meridionale. La coltivazione del ta-

bacco in quell'epoca non era molto diffusa; era limitata soltanto a pochi paesi e il Governo seguiva questa coltivazione a titolo di esperimento, per vedere se le condizioni del prodotto rispondevano alle condizioni volute per la manifattura delle sigarette. E, avendo veduto in effetto che questa coltivazione aveva i requisiti della produzione macedone, cercò d'incoraggiarla profittando anche dello scoramamento degli agricoltori di Lecce. E ciò fece, promettendo dei premi e aumentando di molto i prezzi del tabacco, che acquistava.

Noi abbiamo qui la lettera anche del commendatore Aliprandi, direttore generale del monopolio industriale, nella quale egli, constatata la deficienza, incitava ad un più ampio e più rapido sviluppo della coltivazione indigena del tabacco, dicendo che ciò serviva al reciproco interesse della finanza e della pubblica economia.

E, oltre a ciò, si dava incarico al commendatore Angeloni, che è una celebrità in materia, di incitare, anche con opuscoli e con pubblicazioni, la diffusione e l'allargamento di questa cultura nell'Italia meridionale.

Egli, infatti, scriveva un opuscolo dove trattava dei successivi miglioramenti nelle condizioni della produzione del tabacco.

Ma non si limitò a questo soltanto l'azione dello Stato; si allargò ai lavoratori della foglia del tabacco.

Infatti, noi vediamo che per costoro lo Stato fece una convenzione speciale con quelle società, e dette delle grandi agevolazioni a quelle società perchè lavorassero le foglie il meglio che fosse possibile. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Tamborino, la prego di riassumere.

Ella può iscriversi a parlare sull'esercizio provvisorio e svolgere più ampiamente questo argomento in quella sede.

TAMBORINO. Onorevoli colleghi, tanto per stringere un po', dirò che questa cultura nella provincia di Lecce si è estesa largamente: gli agricoltori risposero con molto entusiasmo e fecero tutti i preparativi, impiegando anche capitali ingenti per preparare magazzini, per addestrare le persone, per formare in altri termini le maestranze, che erano necessarie.

Il Governo promise anche dei premi, concorse per la costruzione dei locali di deposito e di lavorazione, e tutto procedette bene fino a quest'anno. Nel tempo regolare della consegna i concessionari pre-

sentavano i loro prodotti, il Governo faceva i suoi rilievi, pagava regolarmente e nessuna lamentazione avvenne, perchè i prezzi rispondevano a quelli stabiliti nei relativi capitolati di appalto.

Invece quest'anno, all'atto delle consegne, è sorto già il primo sintomo di allarme da parte dei coltivatori e dei concessionari, in quanto che i criteri, con cui si facevano queste consegne, sembravano talmente rigorosi, che il concessionario non poteva rivalersi di quello che aveva pagato per l'acquisto del tabacco dai coltivatori diretti; tanto vero che i prezzi che questi concessionari avevano praticato...

PRESIDENTE. Onorevole Tamborino, ella sta parlando da quindici minuti.

TAMBORINO. Ho finito. Dicevo che i prezzi, che i concessionari avevano praticato ai coltivatori erano stati dalle 900 lire alle 1,200, mentre il Governo nelle perizie di quest'anno non ha seguito lo stesso criterio dell'altro anno, e solo pochissime partite sono state pagate a 1,570 lire. Tutte le altre sono state pagate a prezzi ridotti, riconoscendo nei tabacchi che venivano presentati una classe più bassa.

Questo è il punto principale della questione, che ho voluto sottomettere all'onorevole sottosegretario di Stato.

Ora, tutto ciò ha fatto sorgere naturalmente una ribellione, che continua ancora a dilagare, secondo le notizie che mi giungono. Lo scopo della mia interrogazione non è stato quello di negare che il Governo abbia agevolato finora questa produzione vitalissima per le nostre provincie; tutt'altro!

Si hanno solo ora dei sintomi che lasciano supporre ai nostri agricoltori che lo Stato voglia ridurre questa produzione che prima aveva agevolato.

È vero o no questo?

Tutto ciò che si è svolto prima di queste consegne, tutte le circolari che sono state mandate, il rigore con cui si cerca di richiamare ai patti i concessionari del tabacco, lasciano supporre che intenzione evidente del Governo sia di limitare questa produzione.

Ora io dico, onorevole sottosegretario di Stato, che questo lei non l'ha smentito, o, per lo meno, non ha dato assicurazioni in proposito. Io vorrei che il Governo desse affidamenti di richiamare le Commissioni a criteri più larghi, poichè non è possibile che i concessionari possano rifarsi delle

spese che hanno incontrato lo scorso anno.

Ella, onorevole sottosegretario di Stato, ci assicura che darà subito le istruzioni; ma saremo da capo. Le istruzioni ci saranno, ma la Commissione, che fa le perizie, ha un mezzo semplice perchè il prezzo maggiore che dovrebbe dare sia assorbito dalla perizia stessa. (*Rumori*).

Infatti, quella magra percentuale, che è stata concessa e che l'onorevole sottosegretario ha annunciato credendo di aver fatto un gran favore a questa grande massa di agricoltori, è una sciocchezza, che viene presto assorbita dalla perdita, inquantochè, invece di classificare il tabacco in una classe, lo si classifica in un'altra e quindi il premio scompare.

Chiedo, dunque, che l'onorevole sottosegretario di Stato mi dia assicurazioni, che valgano a dissipare le preoccupazioni degli agricoltori garantendo loro che questa produzione non sarà minimamente intaccata.

ALBANESE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ho già detto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Poggi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non ritenga indispensabile assegnare all'ufficio del Genio civile di Genova quel numero di funzionari che è richiesto dall'importanza dell'ufficio stesso, dalla rilevante quantità di affari sui quali deve portare il suo giudizio, dando modo così all'ufficio medesimo di esplicare sollecitamente il compito suo, senza che si verificino, come ora accade, sia pure involontariamente, gravi ritardi nell'esame delle pratiche che rientrano nella sua competenza, il che determina pregiudizievoli indugi nel compimento delle altre formalità amministrative, e, conseguentemente nella esecuzione di importanti opere pubbliche ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

LOMBARDI NICOLA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici, non vuole certamente negare la importanza dell'ufficio e la quantità del lavoro anche urgente del Genio civile della città di Genova, ma deve però rilevare quella che è una condizione generale, una generale lagnanza: cioè la insufficienza del personale del Genio civile presso tutti gli uffici d'Italia.

Anzi, in rapporto ad altri uffici, quelle di Genova si trova in condizioni migliori perchè ha cinque sezioni, ed ognuna delle sue sezioni ha il suo capo, contrariamente

a ciò che accade in molte altre sezioni di uffici che sono presiedute soltanto da geometri e appunto per insufficienza di personale.

Invece nelle sezioni di Genova vi sono gli ingegneri capi sezioni, i geometri e gli assistenti: solamente nella quarta sezione che ha minor lavoro, vi è un ingegnere capo sezione ed un assistente. Insomma il personale è in quantità sufficiente in rapporto all'organico dell'ufficio.

Faccio rilevare inoltre che l'ente portuale autonomo di Genova che, secondo legge, non dovrebbe avere più personale del Genio civile — e già esiste una disposizione di massima del Ministero per la quale tutto il personale del Genio civile dovrebbe essere richiamato — l'ente di Genova ha ancora dodici funzionari del Genio civile. Se poi vuole alludere alla liquidazione dei danni per il disastro di Bergoggi, dirò che è stato inviato appositamente un geometra ed un assistente e l'ingegnere capo a cui si è richiesto se aveva bisogno di altro personale, rispose che aveva personale sufficiente per provvedere a riparare i danni.

Certo ciò non risponde esaurientemente ai fini voluti, in quanto i bisogni del Genio, civile richiederebbero molto personale; ma la mancanza di fondi, le tristi condizioni del bilancio, non permettono che il personale che viene richiesto sia assunto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Poggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

POGGI. Non posso dichiararmi assolutamente soddisfatto della risposta, datami dal sottosegretario di Stato. Egli ha finito per dire: « mal comune mezzo gaudio »: tutti gli uffici del Genio civile sono deficienti di personale e quello di Genova è in identiche condizioni.

Ha accennato che le cinque sezioni di Genova hanno rispettivamente un ingegnere, ma uno di essi è distaccato a Spezia per i lavori di arginatura del fiume Magra e quindi non mette mai piedi nell'ufficio, tanto che per un ponte a Tiglieto d'Olba si attende da oltre un anno che il Genio civile faccia il prescritto sopraluogo.

Onorevole sottosegretario di Stato, questo ufficio del Genio civile, indipendentemente dalla buona volontà del personale, che vi è addetto e a cui non voglio certamente rivolgere parola di censura, è sovraccarico di lavoro, ha una quantità enorme di progetti, che non può esaminare.

Oltre al disastro di Bergoggi vi sono tutte le pratiche di ordinaria amministrazione. Le provincie, i comuni, hanno ripreso i lavori che erano rimasti sospesi durante la guerra, e l'aggiornamento di questi progetti ha richiesto l'esame diligente e sottile di tutti i prezzi, che si debbono riproporre.

Questo compito il Genio civile di Genova assolutamente non assolve, ed è proprio meraviglioso l'aver inteso oggi affermare dal sottosegretario di Stato che l'ingegnere capo del Genio civile non ha bisogno di personale, perchè alle ripetute sollecitazioni che fanno i sindaci, il presidente della Deputazione provinciale e tutti coloro che hanno delle pratiche da svolgere al Genio civile, l'ingegnere capo dice: io non so come fare... Non ho personale, quindi non so come provvedere.

Ora, bisogna che si mettano d'accordo, perchè io non posso ammettere questa duplicità di linguaggio.

Il Genio civile di Genova, o ha personale sufficiente, e allora compia i lavori, o non ha personale sufficiente, e allora il Ministero provveda, perchè in questo modo assolutamente non va.

Da un anno si devono compiere delle riparazioni urgenti a un ponte, quello di Tiglieto d'Alba, di cui l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ebbe anche notizia dal suo collega sottosegretario di Stato per le belle arti.

Il Genio civile di Genova da quasi un anno, non ha trovato modo di recarsi sul posto; e, come questa pratica, moltissime altre ve ne sono.

Ripeto: non voglio far colpa ai funzionari, addetti a quell'ufficio, che fanno tutti il loro dovere, ma che non possono fare di più.

L'onorevole sottosegretario di Stato ricordi le molteplici mansioni devolute al Genio civile: non si può impiantare una cabina sopra un arenile senza che si debba fare un sopraluogo, per modo che, se egli avesse ragione di recarsi all'ufficio del Genio civile a Genova durante molti giorni della settimana non riuscirebbe a trovare il funzionario, al quale desidera parlare.

Questo stato di cose non può continuare. Occorre provvedere al riguardo per togliere di mezzo gli inconvenienti e i danni, che risente tutta quella regione.

Se non si vuole riformare l'organico, almeno si applichi all'ufficio del Genio civile di Genova un determinato numero di

funzionari, tanto che esso possa corrispondere al suo compito ed esaminare le pratiche, che già da troppo tempo restano giacenti nei suoi uffici.

LOMBARDI NICOLA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Supponevo che l'onorevole interrogante non si sarebbe dichiarato soddisfatto, per la semplicissima ragione che neanche noi del Governo siamo soddisfatti, in quanto noi avremmo voluto e vorremmo avere del personale per mandarlo, ovunque necessario.

Se l'onorevole Poggi leggerà le interrogazioni di oggi, ne troverà di qualcuno che si lagna che dalla Calabria si tolgano funzionari per mandarli altrove.

In queste condizioni, sempre di relatività, io dicevo che l'ufficio di Genova rispondeva almeno in questa parte; ma io non ho detto (tanto per mettere le cose a posto) che l'ingegnere capo abbia detto che sia sufficiente il personale.

Io mi sono riferito soltanto all'accertamento dei danni del disastro di Bergeggi.

Faccio osservare poi che, appunto per l'insufficienza del personale fin dal primo momento, il ministro attuale dei lavori pubblici ha mandato circolari con le quali ha esortato, anche in dipendenza di una circolare Bonomi, gli uffici del Genio civile a rivolgersi a liberi professionisti, affidando ad essi i progetti.

E in queste condizioni non posso dare altra risposta.

PRESIDENTE. È così trascorso il termine assegnato dal regolamento per lo svolgimento delle interrogazioni.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Presutti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESUTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: «Proroga dell'esercizio provvisorio degli statuti di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Avverto che da questo momento sono aperte le iscrizioni per parlare su questo disegno di legge.

Inversione dell'ordine del giorno e votazione a scrutinio segreto di disegni di legge.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di invertire l'ordine del giorno per procedere alla votazione di alcuni dei disegni di

legge già approvati per alzata e seduta, prima di passare allo svolgimento delle proposte di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa inversione dell'ordine del giorno si intenderà approvata.

Procediamo dunque alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 817, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni della provincia di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto del 1° aprile 1917;

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1° novembre 1917 nelle provincie venete invase o sgombrate per ragioni militari;

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni con sede in Torino;

Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di «primo capitano»; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, e 24 novembre 1919, numero 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente;

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria in Crema

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici e il trattamento

economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste;

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste ed a quello del Real Corpo delle miniere;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2439, concernente l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste;

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

Si faccia la chiama.

DE CAPITANI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascieremo aperte le urne.

Presentazione di un disegno di legge.

RANIERI, *ministro della ricostituzione delle terre liberate*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro della ricostituzione delle terre liberate*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237, portante provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni e riparazioni delle loro case ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla prima Commissione permanente.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge.

La prima è del deputato Berardelli per una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza.

Se ne dia lettura.

CALÒ, *segretario*, legge: (Vedi tornata del 26 novembre 1921).

PRESIDENTE. L'onorevole Berardelli ha facoltà di svolgerla.

BERARDELLI. Per volere di cittadini di ogni classe sociale e di diversi partiti

politici e per pubblica necessità è sorta nella mia città di Cosenza la nobilissima iniziativa di istituire un ospedale per la cura dei bambini rachitici, tubercolosi e scrofolosi. L'iniziativa ha incontrato il favore popolare e molti aiuti finanziari sono giunti al Comitato; ma occorre anche l'interessamento dello Stato nel concedere una tombola telegrafica. Questa darà modo alla pia istituzione di svolgere la sua opera e darà aiuto morale ai piccoli sofferenti, che hanno bisogno di cure amorose da parte della società.

Una simile proposta di legge altra volta ho avuto l'onore di presentare alla Camera e fu accolta con favore. Spero, quindi, che anche questa sarà accolta benevolmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

BENEDUCE ALBERTO, *ministro per il lavoro e la previdenza sociale*. Con le consuete riserve, il Governo consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Berardelli.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Segue un'altra proposta di legge del deputato Berardelli per facoltà concessa ai Consigli provinciali scolastici per le scuole dei comuni capoluoghi di provincia e di circondario.

Se ne dia lettura.

CALÒ, *segretario*, legge: (Vedi tornata del 3 agosto 1921).

PRESIDENTE. L'onorevole Berardelli ha facoltà di svolgerla.

BERARDELLI. La mia proposta di legge per i maestri elementari dei comuni autonomi, che non sono pagati, è stata ampiamente discussa e svolta alla Camera nella passata legislatura ed è stata anche accolta.

Vi sono dei comuni, nel Mezzogiorno di Italia specialmente, che, quando fu applicata la legge 1911, vollero mantenere la propria autonomia scolastica e non seppero riflettere se poi avrebbero potuto mantenere gli obblighi assunti verso gli insegnanti.

Oggi per le condizioni divenute disastrose, specialmente in alcuni luoghi, come, per esempio, a Paola, a Castrovillari ed in altre località, i comuni non pagano i maestri elementari, i quali sono stati costretti e sono

costretti ogni anno a scioperare, non solo per ottenere il rispetto di un loro diritto, ma anche per trovare in diverso lavoro il sostentamento necessario per sè e per le proprie famiglie.

Questo stato grave di cose, che offende ed umilia gli educatori, che rovina anche la scuola, ed è di profondo turbamento morale per le popolazioni, non deve e non può durare.

Senza offendere il principio di autonomia comunale, con la mia proposta di legge si tende ad assicurare ai maestri elementari, che non sono pagati e che compiono nobilmente il loro dovere, lo stipendio, che ad essi è dovuto.

A quei comuni che non rispettano la legge, e che, d'altra parte, sono in condizioni finanziarie assai difficili, deve essere tolta l'autonomia comunale scolastica, per dar modo ai maestri di passare sotto l'Amministrazione provinciale ed evitare così che la scuola elementare, specialmente nelle provincie meridionali, vada sempre più a deperire, mentre invece deve aver sempre maggior cura da parte dello Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la marina.

BERGAMASCO, *ministro per la marina*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

CINGOLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Gli amici popolari naturalmente seguiranno la consuetudine della Camera di votare favorevolmente alla presa in considerazione.

Però fanno fin da ora le più ampie riserve intorno al contenuto della proposta di legge dell'onorevole Berardelli, in quanto che intendono che, nè velatamente, nè apertamente, venga portato alcun attentato alla vita comunale.

BERARDELLI. Non c'è alcun attentato.

PRESIDENTE. Se ne parlerà a suo tempo.

Pongo a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(*È presa in considerazione*).

Segue la proposta di legge dell'onorevole Merizzi per separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio e la sua costituzione in comune autonomo.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge*: Vedi tornata 1º dicembre 1921).

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di svolgerla.

MERIZZI. Ieri l'onorevole Caldara ha dichiarato che il gruppo socialista, in massima, era contrario alla costituzione di nuovi comuni, salvo eccezioni.

Ora, io credo che, se vi è un caso eccezionale, in cui anche il gruppo socialista voterà la separazione di una frazione per la sua costituzione in nuovo comune, questo caso è quello di Aprica. A giustificazione non ho che da dire delle cifre.

La frazione di Aprica è posta nella catena delle Prealpi a 1,200 metri sul livello del mare, mentre il capoluogo del comune, a cui appartiene, Teglio, è invece sulla catena delle Alpi a 1000 metri sul livello del mare, così che gli abitanti della frazione di Aprica per recarsi al capoluogo debbono percorrere 24 chilometri in discesa e 24 in salita per il ritorno alle loro case, superando un fortissimo dislivello.

In queste condizioni già attualmente tutti i servizi pubblici, strade, scuole, servizio medico, servizio di levatrice, sono separati.

La frazione di Aprica ha, di più, una caratteristica autonoma derivante dalla sua posizione, perchè non solo è separata da una valle larga più di due chilometri dal centro, ma ha anche patrimonio proprio ed ha costituzione religiosa propria, perchè ha propria parrocchia.

Ed è avvenuto un fatto, del pari eccezionale, che anche il centro, che ha la maggioranza del Consiglio comunale, ha votato a favore della separazione e il voto del Consiglio comunale di Teglio è stato suffragato dal voto del Consiglio comunale di Sondrio.

Per queste ragioni, spero che i colleghi vorranno prendere in considerazione la mia proposta di legge.

CERMENATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ma non può parlare che contro.

CERMENATI. Parlerò contro quegli onorevoli colleghi, i quali eventualmente volessero respingere la proposta. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la marina.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Con le consuete riserve, il Governo non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(*È presa in considerazione*).

Segue la proposta di legge del deputato Calò per la costituzione in comune autonomo della frazione di Villa Castelli del comune di Francavilla Fontana.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (Vedi tornata del 25 luglio 1921).*

PRESIDENTE. L'onorevole Calò ha facoltà di svolgerla.

CALÒ. Non ho, come il collega Merizzi, nessuno scrupolo nel fare questa proposta di legge, perchè anche la frazione di Villa Castelli si trova in condizioni speciali, e la Camera può consentire alla sua erezione in comune autonomo senza alcuna difficoltà.

Si tratta di una frazione che ha ragguanto una popolazione di 4,000 abitanti, quanti non ne contano moltissimi comuni italiani; che si trova a distanza di una diecina di chilometri dal capoluogo del comune a cui ora appartiene, dieci chilometri che non possono essere percorsi con nessun mezzo celere di comunicazione.

D'altra parte, anche qui abbiamo da fare con una deliberazione del Consiglio comunale che è perfettamente consenziente; quindi nessuna difficoltà, a me pare, che la Camera approvi la presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la marina.

BERGAMASCO, *ministro della marina.* Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Segue un'altra proposta di legge del deputato Calò per trattamento di pensione agli ufficiali in congedo pensionati e richiamati alle armi per la guerra italo-austriaca.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (Vedi tornata del 21 luglio 1921).*

PRESIDENTE. L'onorevole Calò ha facoltà di svolgerla.

CALÒ. La proposta, che raccomando alla benevolenza della Camera vuole portare a soluzione un problema di vera giustizia.

Gli ufficiali già congedati, i quali furono richiamati in servizio durante la guerra, furono, intanto, con deroga a quelli che potevano essere considerati come loro presen-

stenti diritti in base allo stato giuridico degli ufficiali, costretti a non rifiutarsi di riassumere servizio quando avessero potuto farlo; furono anche mandati al fronté, in luoghi esposti o in trincea, parteciparono ad operazioni di guerra; alcuni restarono feriti, altri caddero in combattimento.

È evidente che tutti costoro hanno diritto alla nostra considerazione e alla nostra riconoscenza. Si tenga conto poi di questo: gli ufficiali richiamati dal congedo, che, ricongedati, tornarono alla vita civile trovarono, come accadde per i giovani, ma con conseguenze più gravi, per la loro età più avanzata, difficoltà e delusioni dolorose, e molti ebbero a perdere l'impiego che avevano potuto conquistare per arrotondare i magri proventi della pensione. Costoro sono dei veri e, propri sacrificati.

Ora, la Camera e il Governo hanno già con diverse disposizioni di legge - decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390 e legge 7 aprile 1921, n. 464 - presa in considerazione la sorte di questi ufficiali in congedo richiamati durante la guerra; ma negli ultimi tempi si sono verificate delle sperequazioni gravissime, le quali non possono non formare oggetto del più attento esame della Camera.

È accaduto ad esempio questo: che per i sottufficiali si sono modificate - decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 e decreto-legge 7 marzo 1920, n. 351 - le disposizioni le quali regolano il trattamento di quiescenza, onde i sottufficiali liquidano la pensione in base allo stipendio dell'ultimo anno, così che la loro pensione, da quella che era avantiguerra, si è trovata, in base alla nuova legge, triplicata; mentre, per converso, si verifica oggi il caso di ufficiali superiori, anche colonnelli, i quali vengono a riscuotere una pensione inferiore a quella massima che può toccare a un sottufficiale; e ciò perchè, tra l'altro, l'ufficiale collocato in posizione ausiliaria o a riposo dopo la guerra liquida la pensione sulla media degli stipendi percepiti durante i tre ultimi anni.

La sperequazione si è verificata soprattutto per il fatto che la decorrenza del nuovo stipendio, utile per l'aumento di pensione agli ufficiali, è valse ad esclusivo beneficio di quegli ufficiali, che si trovavano di servizio ancora al 1° maggio 1919, termine di decorrenza fissato dal decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079. Tutti quegli ufficiali, i quali si erano trovati nelle medesime condizioni, che avevano prestato

lo stesso servizio, affrontato gli stessi pericoli e subiti gli stessi danni, ma che avevano avuto la disgrazia di essere congelati prima di quella data, non hanno potuto liquidare la loro pensione in base alla tabella A, annessa a quel decreto-legge, per il trattamento economico degli ufficiali.

Una nuova sperequazione economica è venuta poi a crearsi quando è stata spostata la proporzione per la liquidazione della pensione, con decorrenza dal 1° ottobre 1919. Colla legge 7 aprile 1921, n. 464, o, meglio, coll'interpretazione arbitraria che venne data all'articolo 4 di essa, le pensioni per gli ufficiali, e così per le vedove e per gli orfani, sono liquidate in una proporzione che giunge rispettivamente fino ai nove decimi, invece che agli otto decimi, e ai due terzi, invece che alla metà, ma con limitazione di questo beneficio a coloro i quali si trovavano ancora in servizio il 1° ottobre 1919; e ciò senza nessuna ragione di giustizia.

Un'altra categoria dimenticata era quella degli ufficiali già mutilati, richiamati in servizio durante la guerra. Anche questi nella precedente legge dal Parlamento erano stati dimenticati; e a costoro si provvede colla mia proposta di legge.

Occorre tener presente che la categoria di ufficiali, la cui sorte oggi si affida all'attenzione della Camera, è largamente benemerita del Paese e che quello sforzo finanziario che potremo affrontare per il suo miglioramento economico, non potrà essere che di breve durata, perchè i più fra questi servitori della Patria, che anche in guerra tutto le han dato, sono prossimi alla fine della loro vita; quindi questa opera di giustizia e di riconoscenza nazionale non può essere accompagnata che da un sacrificio passeggero.

Per queste, e per le molte altre ragioni, che non è il caso di svolgere oggi, raccomando vivamente alla Camera, la presa in considerazione della mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Con le consuete riserve, riconoscendo le benemeritenze della classe di cittadini cui allude la proposta di legge, il Governo non si oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Segue una proposta di legge degli onorevoli Curti e Salvadori, per regolare la

posizione giuridica degli impiegati esattoriali.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario*, legge: (V. tornata del 26 novembre 1921).

L'onorevole Salvadori ha facoltà di svolgerla.

SALVADORI. Anche questa, onorevoli colleghi, è una di quelle proposte di legge che caddero nella passata Legislatura per la immatura fine della Legislatura stessa. Ritengo che non debba esservi nulla in contrario, nè da parte del Parlamento, nè da parte del Governo, alla presa in considerazione di questa proposta di legge in quantochè Sua Eccellenza Soleri ha promesso ad una Commissione di esattoriali di interessarsi della loro situazione, e credo che già vi sia un progetto di legge di iniziativa ministeriale in preparazione. Io spero, pertanto, che si raggiunga il fine cui tende la mia proposta di legge e che si possa ottenere per la benemerita classe degli impiegati esattoriali la posizione giuridica che essi reclamano, e non solo all'effetto di colmare una lacuna, ma anche a quello di rendere una maggiore stabilità alla funzione e al carattere degli esattoriali.

Ritengo superfluo ogni ulteriore illustrazione e confido che la Camera e il Governo vogliano prendere in considerazione la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Confermo all'onorevole Salvadori che il ministro delle finanze ha già presentato al Consiglio dei ministri un disegno di legge regolante questa materia.

Confido che questo disegno di legge potrà venire alla Camera prima della chiusura di questa sessione. In esso è regolata la materia della stabilità da darsi agli impiegati esattoriali, compatibilmente col carattere di impiegati privati che essi hanno e con quello di appaltatore che riveste l'esattore.

Con questa dichiarazione, e con le consuete riserve, non mi oppongo a che la proposta di legge sia presa in considerazione; per quanto essa potrà diventare un emendamento al disegno di legge cui ho accennato.

PRESIDENTE. Pongo a partito la presa in considerazione di questa proposta di legge.

(È presa in considerazione).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 557-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede un'indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato Talassografico italiano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347 e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 577 e 578-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347 e 25 agosto 1919,

n. 1581, con i quali venivano concessi dei contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558, e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge*: (V. *Stampato* nn. 580-A e 528-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558, e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, che modificano le norme dei decreti stessi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile

1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme dei decreti stessi.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato nn. 581-A e 582-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2269, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, e modificano le norme di applicazione dei decreti stessi ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348 e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 527-A e 576-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348 e 20 gennaio 1921, n. 85 coi quali si autorizzava il ministro della marina a vendere navi che non avessero più efficienza bellica ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 530-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, numero 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 539-A e 540-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 25 gennaio 1919, n. 112 e 18 aprile 1920,

n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

Se ne dia lettura:

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 541-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina.

Se ne dia lettura:

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 542-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 543-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1459, in data 26 agosto 1917, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra, appartenenti alla Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina.

Se ne dia lettura:

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 544-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 548-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 248, in data 9 febbraio 1919, che modifica la legge 27 dicembre 1906, n. 679, sulla leva marittima ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 549-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale, n. 664, in data 20 aprile 1919, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 550-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, relativo a modifiche sulla leva marittima ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 551-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto n. 1060, in data 22 luglio 1920, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 553-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È convertito in legge il decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel 1900 ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera di ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera di ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari, marittimi.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 569-A e 524-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera della ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica, nei territorî delle provincie di Teramo e di Chieti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica, nei territorî delle provincie di Teramo e di Chieti.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 19-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata la costruzione, a carico dello Stato, dei ponti occorrenti per assicurare il transito ordinario lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica nei territorî delle provincie di Teramo e di Chieti, in conseguenza dell'occupazione dei ponti attualmente esistenti da parte delle ferrovie dello Stato per raddoppio di binario ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 7,000,000, da prelevarsi dall'assegnazione di fondi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 160-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 163-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al ministro dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro privato, a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 178-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero per l'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per le bonifiche idrauliche ed agrarie ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta — Obblighi disciplinari — Riconoscimenti di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante

l'Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta — Obblighi disciplinari — Riconoscimento dei gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 208-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale a questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro, chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta — Obblighi disciplinari — Riconoscimento dei gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 210-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Vincenzo Carboni e, giusta il regolamento, da altri nove deputati, perchè all'articolo unico sia aggiunto il seguente comma:

« Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del Regio esercito debbono aver compiuto otto anni di effettivo servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti delle specialità ferroviarie e lagunari del Genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi con apposita istruzione ».

« Carboni Vincenzo, Cucca, Verderame, Padulli, Di Marzo, Squitti, De Capitani, Miceli-Picardi, Lo Piano e Poggi ».

L'onorevole Carboni Vincenzo ha facoltà di svolgerlo.

CARBONI VINCENZO. Ho presentato un emendamento che tende a variare soltanto la durata del servizio necessario per avere facoltà di contrarre matrimonio, fissata dal disegno di legge in dieci anni e ch'io desidero sia portata ad otto anni. Prego il ministro della guerra di aderire al mio emendamento, perchè esso ha la sua base in criteri di moralità e di equità.

Ha la sua base in criteri di equità, perchè il principio è già stato accolto, per quello che riguarda i sottufficiali di marina; ed infatti il ministro della guerra ricorderà il Regio decreto n. 1123 del 5 agosto 1920 che modifica l'articolo 2 del decreto 9 maggio 1912, n. 447, nel quale Regio decreto è data facoltà ai sottufficiali di marina di contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 25 anni di età e otto anni di servizio. Si tratta effettivamente della stessa categoria, e quindi non si spiega perchè non si debba adottare lo stesso criterio per i sottufficiali dell'esercito, prolungando per essi questo limite a dieci anni. Però, anche per i sottufficiali dell'esercito io faccio appello al Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, al Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351 e 19 febbraio 1921, n. 125, nel quale, all'articolo 42, si dà facoltà al Governo di rimettere in servizio i sottufficiali che abbiano ottenuto durante la guerra 1915-1918 una promozione per merito di guerra e ove siano ammogliati - ecco il tema che noi discutiamo - che abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio sotto le armi e abbiano contratto matrimonio... ecc. ecc.

La norma, dunque, è già stabilita e non si comprende come in questo Regio decreto non si sia fatto accenno alla norma riconosciuta.

Ma io voglio fare un'osservazione che tocca la moralità della questione. Si tratta, onorevole ministro della guerra, di sanare unioni illegittime che sono in grande numero, e allorquando una legge è di moralità così squisita, dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere, perchè queste unioni illegittime siano regolarmente legalizzate.

Faccio un'altra osservazione che può trovare un punto di resistenza nel ministro della guerra. Si può osservare che le caserme abbiano a rimanere deserte di sottufficiali per i vincoli loro famigliari. Ciò non è esatto per la ragione che noi sappiamo come il maresciallo raggiunga la sua posizione in sei anni di servizio e quindi da sei ad otto vi sono due anni di servizio in cui i sottufficiali rimangono completamente a disposizione della caserma senza restrizioni di vincoli famigliari.

È per questo che faccio vivo appello all'onorevole ministro della guerra perchè voglia accogliere l'emendamento da me proposto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'emendamento non è al disegno di legge: è al decreto...

CARBONI VINCENZO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Perciò, in sostanza, l'articolo unico col suo emendamento dovrà essere formulato così: « È convertito in legge il Regio decreto n. 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri reali, con la seguente modifica: ... ».

CARBONI VINCENZO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PADULLI, relatore. La Commissione si associa all'emendamento dell'onorevole Carboni Vincenzo e lo fa proprio, giacchè esso corrisponde veramente ad un criterio di equità e di moralità, e prega il ministro di non volersi opporre al giusto desiderio di questa benemerita classe.

Prega altresì la Camera di volerlo votare all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GASPAROTTO, ministro della guerra. L'emendamento dell'onorevole Carboni Vincenzo mira a limitare il termine utile per poter contrarre matrimonio ad otto anni, anzichè a dieci.

Dichiaro subito che, di fronte a questo plebiscito, io finisco per arrendermi. Devo

però, rendere giustizia agli organi tecnici che prevalentemente si sono dimostrati contrari alla limitazione, per quelle preoccupazioni, che sono state accennate dallo stesso onorevole Carboni.

Comunque, dichiaro di non fare opposizione al proposto emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento dell'onorevole Carboni Vincenzo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento che la Camera ha testè approvato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato «Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra» e ne approva il regolamento relativo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato «Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra», e ne approva il regolamento relativo.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 212-A.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, del quale do lettura:

«È convertito in legge il decreto Reale 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato «Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra» e ne approva il regolamento relativo».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 213-A.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, del quale do lettura:

«Sono convertiti in legge il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici del Tribunale Supremo di guerra e marina, 29 aprile 1920, n. 556, relativo alla cessazione di alcune indennità militari, 2 maggio 1920, n. 555, relativo agli assegni del generale d'esercito Armando Diaz, e 20 maggio 1920, n. 650, relativo alla cessazione del tempo per il computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici del tribunale supremo di guerra e marina, 29 aprile 1920, n. 556, relativo alla cessazione di alcune indennità militari, 2 maggio 1920, n. 555, relativo

agli assegni del generale d'esercito Armando Diaz, e 20 maggio 1920, n. 650, relativo alla cessazione del tempo per il computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 214-A.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore: ne ha facoltà.

TOMMASI, *relatore*. Desidero chiarire alla Camera che, per assegni a Sua Eccellenza Diaz s'intendono quelli che egli godeva in tempo di guerra, e ciò perchè non ci sia equivoco sulla parola « attuali ».

PRESIDENTE. Si tratta di un semplice chiarimento...

TOMMASI, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, del quale do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè:

« 1. Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici militari e non militari effettivi e supplenti del tribunale supremo di guerra e marina per il tempo, dal 1° gennaio 1920 sino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

« 2. Regio decreto-legge 29 aprile 1920, n. 556, che abroga dal 1° giugno 1920:

gli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, riguardanti indennità a sottufficiali richiamati dal congedo, prorogati per la durata della guerra con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1886, e sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con decreto luogotenenziale 18 maggio 1918, n. 871;

il decreto luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuor, della loro residenza, prorogato sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con lo stesso decreto, n. 871, di cui sopra;

il decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020, riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo, e a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestar servizio fuori della propria residenza, prorogato sino a tre mesi dopo la

conclusione della pace con lo stesso decreto, n. 871, di cui sopra.

« 3. Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, che a titolo di riconoscenza nazionale concede al generale di esercito Armando Diaz, sua vita durante, lo stipendio e gli assegni di cui attualmente era provvisto.

« 4. Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 650, relativo alla cessazione col 31 maggio 1920, del tempo utile per il computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 217-A.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale

ziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 218-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria).

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 243-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, che rileggo:

« È convertito in legge il Regio decreto n. 584 del 29 aprile 1915, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli-stalloni: sostituzione di un posto da direttore di 2ª classe (maggiore) ad uno da direttore di 3ª classe (capitano).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile

1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di 2ª classe (maggiore) ad uno da direttore di 3ª classe (capitano).

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 244-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 746, del 26 aprile 1917, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni, con l'emendamento che risulta dal testo annesso ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle Scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 443-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Regie Università, degli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, delle

Regie scuole medie e normali e dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della marina ed ai servizi a terra

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 529-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È ratificato il Regio decreto in data 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli Arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra in genere ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, nn. 1468 e 1475 e 20 febbraio 1921, n. 222, circa riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, nn. 1468 e 1475 e 20 febbraio 1921, n. 222, circa riammissione o trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva navale.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampati, nn. 532-A, 531-A, 521-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e

nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475 e il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 222, relativi alla riammissione ed al trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali superiori della Riserva navale e di ufficiali inferiori di vascello di complemento e della riserva navale ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, n. 712, e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di commissariato di milizia mobile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, n. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di commissariato di milizia mobile.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampati, nn. 545-A, 534-A, 535-A, 536-A, 537-A, 538-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 20 maggio 1915, nn. 712 e 792 ed i decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1839; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1912, n. 627, concernente il numero dei professori ordinari nel corpo civile insegnante della Regia Accademia navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1912, n. 627, concernente il numero dei professori ordinari nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 570-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia accademia navale ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recanti provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia navale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia accademia navale.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 571-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto in data 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia navale ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 573-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto in data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Real Corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del genio civile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Real Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 607, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, *segretario, legge: (V. Stampato, n. 677-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile ».

(È approvato).

Art. 2.

« Ad estensione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, gli aiutanti del Real Corpo delle miniere i quali, prima del 31 dicembre 1922 siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegneri allievi e che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel Real Corpo delle miniere, possono conseguire per ordine di anzianità, la nomina di ingegnere nel detto Corpo, su conforme parere del Comitato del personale del Corpo medesimo, relativamente ai posti resisi vacanti entro il 31 dicembre 1920 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 694-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848, che au-

mentava di lire 500,000, da anticiparsi dalla Massa del Corpo, lo stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, fissato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 644 ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il maggiore stanziamento, di cui al precedente articolo, è aumentato da lire 500,000 a lire 1,500,000, da anticiparsi parimenti dalla Massa del Corpo; ferme restando le norme e condizioni pel rimborso stabilite dalla legge 22 giugno 1913, n. 644 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonché nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Regia guardia di finanza, le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni.

Se ne dia lettura.

DE CAPITANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 887-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Onorevole ministro delle finanze, acconsente che si mettano in discussione gli articoli sul testo proposto dalla Commissione?

SOLERI, ministro delle finanze. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo quindi alla discussione degli articoli del testo proposto dalla Commissione.

Art. 1.

È abrogato il decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 670, concernente esenzione da tasse di bollo e registro sugli atti di volontaria giurisdizione, compiuti nell'interesse di persone che avessero domicilio o residenza nei comuni invasi dal nemico ed in quelli compresi nella zona delle operazioni di guerra e viciniori; sospensione di termini riguardo alle successioni delle stesse persone, ed altri provvedimenti a favore dei profughi di guerra.

(È approvato).

Art. 2.

Le successioni di persone che avevano il loro domicilio o la residenza abituale nei comuni indicati nell'articolo precedente, apertesesi anche prima dell'invasione nemica, purchè al momento della invasione non fosse ancora scaduto il termine per la denuncia, e fino alla pubblicazione della presente legge, devono essere denunciate nel termine di quattro mesi dalla detta pubblicazione; salvo ogni maggior termine che sia applicabile nei casi speciali previsti dall'articolo 79 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Pei comuni delle provincie, di cui all'articolo 1, nei quali si sia verificata per fatto di guerra comunque la soppressione, alterazione o riduzione dei registri o libri censuarii o di mappe catastali la decorrenza del termine per la denuncia di successione sarà fissata con decreto del ministro delle finanze dopochè gli uffici censuarii o catastali saranno stati riordinati.

(È approvato).

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di successione fino all'importo di lire diecimila, imponibile, le quote nette devolute alla linea retta, ascendente o discendente, ed al coniuge superstite nelle successioni di persone che avevano il loro domicilio o la residenza abituale nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra, apertesesi non più di due mesi prima dell'invasione e fino alla pubblicazione della presente legge.

Quando il valore della quota spettante all'erede eccede le lire 10,000, ma non lire

30,000, si deducono le prime lire 10,000 e la tassa si applica alla differenza in base all'aliquota ad essa corrispondente:

(È approvato).

Art. 4.

Nelle successioni di cui al precedente articolo 3 la consistenza ed il valore della mobilia si possono provare, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, anche con un atto notorio, ricevuto dal sindaco o dal pretore del luogo o da un notaio, e con una perizia giurata: l'inesistenza della mobilia può provarsi col semplice atto notorio.

Il valore dei beni immobili, delle aziende industriali e commerciali, e delle quote di compartecipazione nelle società industriali e commerciali, esistenti negli stessi comuni di cui all'articolo 3 e trasferiti per successione durante l'invasione nemica, si determina con riferimento al momento nel quale cessò l'invasione.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme pagate e da pagarsi dallo Stato, per indennizzo di danni di guerra, agli eredi dei danneggiati morti anteriormente al 1° luglio 1919, sono esenti dalla tassa di successione, quando non superano lire 30,000 e quando l'asse ereditario non ecceda le lire 60,000. Se superano questo limite, è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni, determinato in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel quale caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa.

(È approvato).

Art. 6.

Il termine di due anni, stabilito dall'articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti compresi nell'attivo delle successioni di cui al precedente articolo 2, deve computarsi dal giorno della presentazione della denuncia di successione.

(È approvato).

Art. 7.

I debiti risultanti da scritture private e da cambiali od effetti all'ordine sono ammessi in deduzione dall'attivo delle successioni di

cui all'articolo 2 anche se giustificati soltanto con le scritture, cambiali od effetti originali, che abbiano acquistata data certa con la morte del debitore e con le dichiarazioni di sussistenza richieste dall'articolo 56 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Sono pure ammessi in deduzione dall'attivo delle stesse successioni i debiti di commercio esercitato nel regno, se giustificati con atti di obbligo o di quietanza, stipulati tra gli eredi del debitore ed i creditori, e con una dichiarazione giurata, resa davanti al pretore del luogo da tutti gli eredi del debitore e dai creditori, se sono più, con il quale i dichiaranti affermino che il debito sussisteva al momento della morte del debitore. Ciò sempre che risulti che i libri di commercio del debitore siano rimasti distrutti o andati smarriti, o che, per la poca importanza dell'azienda, i libri non erano tenuti.

Le spese per il trasporto delle salme dei profughi di guerra nei luoghi in cui questi avevano il loro domicilio o la residenza abituale sono ammesse in deduzione dall'attivo, indipendentemente dalle spese funerarie deducibili nei limiti stabiliti dal decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, purchè siano giustificate, entro un anno dal giorno in cui è avvenuto il trasporto, la qualità di profugo di guerra del defunto e l'importo delle spese sostenute.

(È approvato).

Art. 8.

Sono esenti dalla sopratassa di tardivo pagamento le successioni di cui all'articolo 2.

Le tasse dovute possono pagarsi a rate uguali, a periodi non maggiori di un anno e senza interessi, in un termine massimo di quattro anni, purchè sia stipulato regolare atto di dilazione e garanzia, da approvarsi dall'intendenza di finanza, se la somma dovuta superi lire mille, e dall'ispettore del circolo, se la somma non superi questo limite.

(È approvato).

Art. 9.

Le sopratasse già divenute applicabili prima dell'invasione nemica in rapporto alle successioni di cui agli articoli 1 e 2 e non pagate fino alla pubblicazione della presente legge sono condonate, se nel termine di sei mesi dalla detta pubblicazione siano pagate

le tasse dovute o sia stipulato l'atto di dilazione e garanzia, nel caso che i debitori chiedano di essere ammessi a fruire del beneficio del pagamento a rate, di cui all'articolo 8. In questo caso il condono delle sopratasse sarà subordinato alla condizione del pagamento delle singole rate entro venti giorni dalle scadenze.

Sono egualmente condonate le sopratasse incorse fino alla pubblicazione della presente legge, e non ancora pagate, che siano comminate dalle leggi di registro agli atti e contratti stipulati nei comuni indicati nell'articolo 1, ed alle sentenze ivi pronunziate, nonchè alle omesse o ritardate denunce relative a contratti anche verbali di locazione di immobili ivi stipulati, purchè nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge siano pagate le tasse ed adempiute le prescritte formalità.

(È approvato).

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge sono pure applicabili riguardo ai passaggi dell'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie; quelle degli articoli 2, 4 (parte seconda), 8 e 9, riguardo alle consolidazioni di usufrutto già distaccatisi dalla nuda proprietà per contratto a titolo oneroso, e quelle degli articoli 2, 8 e 9 riguardo:

a) alle consolidazioni di usufrutti già distaccatisi dalla nuda proprietà per successione o donazione;

b) ai trasferimenti avvenuti per avveramento della condizione della sopravvivenza.

(È approvato).

Art. 11.

Nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra:

1°) sono condonate le tasse di manomorta dovute per il secondo semestre dell'anno 1917 e per i due semestri dell'anno 1918;

2°) nessuna sopratassa sarà applicata per omessa o ritardata denuncia di variazioni nel patrimonio verificatesi negli anni 1917, 1918 e 1919 e per ritardato pagamento negli anni 1918, 1919 e 1920 di tassa di manomorta dovute.

Le dette denunce e quelle di variazioni nella rendita agli effetti del triennio 1919-21

dovranno essere presentate entro il 30 aprile 1922; in difetto si avranno per confermati gli accertamenti anteriori, salvo le variazioni in aumento da parte della finanza e l'applicazione delle soprattasse a norma di legge.

(È approvato).

Art. 12.

Per il pagamento delle tasse di manomorta dovute per gli anni 1920 e precedenti, nonché delle soprattasse, le intendenze di finanza, qualunque sia l'ammontare complessivo del debito, sono autorizzate a concedere dilazioni a rate non maggiori di un anno e per il termine massimo di quattro anni, senza interessi. Nel resto tali dilazioni rimangono soggette alle norme vigenti.

(È approvato).

Art. 13.

È estesa alle tasse ipotecarie l'esenzione da imposte e tasse disposta dal Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, per tutte le operazioni e gli atti concernenti le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra, in corso di accertamento o di liquidazione da parte dello Stato, concesse dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, istituito col decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SOLERI, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1921, n. 321, che aumenta la indennità di giro e per le spese di ufficio agli ispettori del registro;

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1525, che proroga fino al 31 dicembre 1926 il privilegio della esenzione delle tasse di registro e di bollo a favore delle Società cooperative costituite prima della guerra, per costruzione di case popolari ed economiche;

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, recante provvedimenti in materia di tasse sugli affari;

Conversione in legge dei decreti Reali, luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2591, portante modificazioni all'ordinamento dell'imposta straordinaria sul vino;

Conversione in legge del Regio decreto 26 dicembre 1920, n. 1869, che ha prorogato al 30 giugno 1921 le temporanee modificazioni apportate alla tariffa generale dei dazi doganali, per il legno comune, dal Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1469;

Conversione in legge del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 4, che stabilisce le norme per la variazione dei prezzi e per l'eventuale requisizione della derrata;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 256, che accorda facilitazioni tributarie agli atti di volontaria giurisdizione occorrenti per investire in titoli del VI prestito nazionale i fondi totali e gli atti relativi alle operazioni di affrancazione autorizzate con i Regi decreti 11 gennaio 1920, n. 26, e 39 stesso mese n. 118.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi alla terza Commissione permanente.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi ha facoltà di presentarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

GIAVAZZI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la Regia scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'Ente scuole industriali di Bergamo per la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria;

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1328, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.

PRESIDENTE. Queste relazioni, saranno stampate e distribuite.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti.)

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e interpellanze presentate oggi.

DE CAPITANI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per conoscere i motivi che l'hanno indotto a concedere la proroga dei contratti agrari al comune di Castelnuovo Scrvia, malgrado i pareri contrarii del prefetto della provincia di Alessandria, del Comitato provinciale, del direttore della Cattedra d'agricoltura e del sindaco stesso di Castelnuovo.

« Torre Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno e doveroso provvedere a che le pratiche di pensioni, civili e militari vengano sbrigate con maggiore sollecitudine dalla Corte dei conti, onde evitare che vecchi pensionati, privi di altri mezzi di sussistenza, attendano lunghissimi mesi e muoiano di fame, prima di poter riscuotere la prima rata di pensione loro dovuta.

« Torre Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è vero che mentre Francia e Belgio hanno già ricevuto in conto riparazioni quasi tutto il bestiame loro spettante, l'Italia sia stata completamente dimenticata.

« Torre Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda di prendere contro quei comuni che, come quello di Fano, in dispregio alla legge non hanno eseguito nei termini fissati il censimento della popolazione, e come intenda provvedere per coordinare i risultati che si otter-

ranno da un censimento tardivo con i risultati generali del censimento nazionale del 1° dicembre 1921.

« Mariotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda abrogare il Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1608, con cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a lasciare tanto sulle ferrovie principali come sulle secondarie permanentemente aperti e senza obbligo di custodia i passaggi a livello, dato il numero impressionante di disgrazie che furono da tal provvedimento rese possibili.

« Fino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda abolire l'aumento di prezzo per i biglietti ferroviari nei giorni festivi, essendo risultato il provvedimento di danno più che di vantaggio all'Amministrazione delle ferrovie.

« Fino ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri d'agricoltura, e dell'interno, sui loro propositi nei riguardi della situazione creatasi nell'Alto cremonese per la inosservanza del concordato agrario 10 agosto 1921.

« Miglioli, Grochi, Cavazzoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, malgrado la crescente disoccupazione e le reiterate promesse di intensificare i lavori di costruzione della ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi, unica opera importante in corso nella provincia di Belluno, intenda invece di sospenderli come fanno temere i continui licenziamenti di operai.

« Basso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra, e dei lavori pubblici, per conoscere le intenzioni del Governo riguardo all'esercizio della ferrovia Calalzo-Dobbiacco.

« Basso ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri, sui recenti fatti di Lubiana contro un capitano italiano e signora.

« Giunta, Banelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non ritenga utile e necessario a differire la chiamata alle armi dei giovani di quei distretti della Vene-

zia Giulia dove i villaggi sono tuttora in completa rovina, i campi del tutto devastati. E' evidente che quelle regioni abbisognano in modo assoluto delle giovani forze.

« Seek ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se intenda prevenire ad evitare nuovi conflitti a Trieste e nelle città dell'Istria disarmando tutte le persone che non dimostrino l'assoluta necessità di portare l'arma.

« Seek ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere che intenda fare affinché non si ripeta l'abuso che i carabinieri di Zacorje-San Pietro del Carso-Gorizia, privi di ogni autorizzazione sequestrano calendari popolari usciti in piena regola colle disposizioni della legge vigente.

« Seek ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio (Sottosegretario per la marina mercantile), per sapere:

1°) se trova sufficienti gli attuali approdi normali all'isola di Pantelleria, anche se, per sei giorni della settimana, dalla mattina cioè del mercoledì alla sera del lunedì successivo, lasciano quella popolazione fuori d'ogni comunicazione con la Sicilia, o pensa piuttosto di provvedere almeno a due altri approdi settimanali intermedi, possibilmente disponendo che apposito piroscampo in partenza da Trapani faccia servizio quattro volte la settimana per Marsala e Pantelleria, con approdo in Pantelleria anche alle rade di Scauri e di Trascino;

2°) se è disposto a interessare il ministro dei lavori pubblici, perchè dette rade di Scauri e di Trascino vengano messe intanto in condizione che vi approdino anche grossi piroscampi, quando il mare ne impedisce l'approdo alla rada di Pantelleria propriamente detta, provvedendo subito almeno al collocamento di una boa;

3°) se intende ripristinare l'approdo a Pantelleria del piroscampo prettamente commerciale della linea VIII — e ciò, fra l'altro, per evitare il trasbordo a cui le merci di esportazione e di importazione sono attualmente soggette. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Costa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, e dell'istruzione pubblica (Sottosegretario per le antichità e belle arti), per sapere se risponda a verità la notizia di un'asserita intenzione, per parte del Governo,

di rinunciare al possesso della mirabile Villa Falconieri di Frascati, già proprietà della Corona di Prussia; e ora presa in consegna dal Demanio dello Stato; e se non sembri necessario per ogni rispetto resistere alle rinnovate pressioni tedesche per la retrocessione di detta Villa, accogliendo, invece, finalmente la richiesta dell'Amministrazione comunale di Frascati, che si proporrebbe di trasformare la Villa stessa in museo e pensionato artistico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Federzoni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri degli affari esteri, e dell'istruzione pubblica, per conoscere i motivi per i quali fu cessata la corresponsione del cambio di favore, in ragione di lire 400 per corone 1000, agli studenti italiani provenienti dai territori dalmatici ceduti allo Stato serbo-croato-sloveno, mentre non si provvide ad aumentare nè il numero nè la misura delle borse di studio messe a disposizione dei giovani dalmati, nè, tanto meno, ad estenderne il beneficio a quelli nati fuori di Zara o di Lagosta, così che praticamente si rese impossibile la frequentazione dei detti studenti negli istituti del Regno, ed essi sono ormai costretti a recarsi a compiere i loro studi a Zagabria, a Belgrado, o a Lubiana, con totale effettivo e concreto annullamento di una delle vantate « garanzie » del trattato di Rapallo agli italiani di Dalmazia. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Federzoni, Giuriati, De Capitani d'Arzago ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non creda opportuno proporre — anche con un provvedimento legislativo — l'abilitazione dei laureati in scienze sociali dell'Istituto Cesare Alfieri di Firenze all'insegnamento delle materie economico-giuridiche nelle scuole medie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Macrelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere la causa, per cui tuttavia viene trascurata la costruzione del tronco ferroviario della ridotta Girgenti-Porto Empedocle. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cigna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda di provvedere finalmente alla costruzione della ferrovia Rovato-Soncino;

1°) per appagare le giuste aspirazioni della popolazione di quella zona, che dal nuovo tronco sarà beneficiata di una rete ferroviaria che da Soresina, andrà per Orzinuovi-Rovato-Iseo direttamente ad Edolo, facilitando così gli scambi commerciali fra la Valle Camonica, la pianura bresciana e cremonese e la Valle del Po;

2°) per far fronte alla grave disoccupazione che travaglia la provincia di Brescia adoperandola in lavori utili per lo sviluppo delle comunicazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Maestri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda prorogare almeno al 31 marzo 1922, il termine fissato al 31 dicembre 1921, per l'inizio dei lavori stradali onde fruire dei benefici previsti e sistemati dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, che concede sussidi per le costruzioni stradali ai comuni e consorzi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Fino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intenda ristabilire gli abbonamenti ferroviari mensili a zone. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Franceschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere a quale punto sono le pratiche del sottoprefetto di Pallanza e del prefetto di Novara per la requisizione a favore del Cottonificio Verbanese di Sutra di un apparecchio tecnico, che trovasi inoperoso a Bari, col quale detto Cottonificio potrebbe aumentare il proprio lavoro a sollievo della disoccupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beltrami ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro d'agricoltura, per sapere quali risoluzioni intendano prendere onde soddisfare alle domande dei dipendenti delle tenute demaniali di Prestranck e di Lipica che sono stati licenziati senza riguardo ai loro diritti acquisiti alla provvigione in base ai contratti relativi di servizio ed in base ai loro servizi prestati per un periodo di trenta fino a quarant'anni. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Lavrencic, Podgornik ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se non creda urgente provvedere perchè anche nella Sardegna vengano attuate le disposizioni di legge che assicurino il collegamento telefonico dei capoluoghi di mandamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lissia ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro della guerra, sul criterio seguito e da seguire circa la custodia, l'alienazione e utilizzazione dei materiali residuati della guerra; sull'impiego di truppa, con notevole aggravio finanziario, per la detta custodia; nonchè sul dannoso deterioramento dei materiali stessi.

« Salvadori ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure per le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Sull'ordine del giorno.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. Chiederei che mi fosse data domani risposta ad una interrogazione che ho presentato oggi al ministro dei lavori pubblici sulla sospensione dei lavori della ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.

PRESIDENTE. Il Governo consente?

LOMBARDI NICOLA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Consento e prego anzi che sia iscritta nell'ordine del giorno anche una interrogazione dell'onorevole Tovini sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Sta bene.

LO PIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO PIANO. Chiedo mi si consenta di svolgere domani una mia proposta di legge relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione di Milocca e San Biagio in Campofranco.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarienti.

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1921

GUARIENTI. Senza voler fare cosa sgradita all'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, vorrei pregarlo di accettare che domani sia posta all'ordine del giorno una mia proposta di legge riguardante la trasmigrazione dalla provincia di Vicenza a quella di Verona del comune di San Giovanni Ilarione.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Filippis Delfico.

DE FILIPPIS DELFICO. Chiedo che sia iscritta all'ordine del giorno di domani una mia proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Monte Silvano Marina.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci.

FULCI. Anche a nome dell'onorevole Paratore, altro firmatario della proposta di legge, prego che sia iscritto all'ordine del giorno di domani lo svolgimento della proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione Torre Grotta del comune di Roccavaldine.

PRESIDENTE. Il Governo consente?

SOLERI, *ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presutti.

PRESUTTI. Vorrei domandare alla Camera di poter svelgere nella seduta di domani la mia proposta di legge tendente a facilitare la costruzione di case coloniche e di villaggi rurali nel Mezzogiorno e nelle isole.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

GIUNTA. Ho presentato un'interrogazione sui fatti accaduti ieri a Lubiana di cui sarebbe rimasto vittima un capitano italiano con la propria signora. Domando che sia dichiarata di urgenza e iscritta nell'ordine del giorno di domani.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Sono quindi dichiarate di urgenza per domani le interrogazioni degli onorevoli Basso, Tovini e Giunta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernente i ruoli organici e il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	226
Contrari	15

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste ed a quello del Real Corpo delle miniere:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	220
Contrari	21

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	221
Contrari	20

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria in Crema:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	221
Contrari	20

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni con sede in Torino:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	219
Contrari	22

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVI - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1921

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1^o novembre 1917 nelle provincie venete invase o sgombrate per ragioni militari:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	219
Contrari	22

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 817, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni della provincia di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto del 1^o aprile 1917:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	220
Contrari	21

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2439, concernente l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	218
Contrari	23

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	218
Contrari	23

(La Camera approva).

Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di «primo capitano»; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	208
Contrari	33

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agnini — Agostinone — Albanese Giuseppe — Aldi-Mai — Aldisio — Alessio — Amatucci — Amèndola — Argentieri — Assennato.

Baglioni — Baldesi — Banderali — Bannelli — Baracco — Bartolomei — Basso — Baviera — Bellotti Pietro — Belotti Bortolo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Bentini — Berardelli — Bertini — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Bisogni — Bombacci — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bosi — Bottai — Bresciani — Brezzi — Brunelli — Buonocore — Buozzi.

Caetani — Cagnoni — Caldara — Calò — Camerata — Canepa — Canevari — Cao — Caporali — Caradonna — Carbonari — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza Carlo — Cascino — Catalani — Cavazzoni — Celli — Cermenati — Chiggiato — Cigna — Cingolani — Ciocchi — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Congiu — Corgini — Coris — Costa — Crisafulli-Mondio — Cucca — Cuomo — Cutrufelli.

D'Alessio — D'Aragona — De Andreis — De Bellis — De Capitani d'Arzago — De Filippis Delfico — De Gasperi — De Giovanni Alessandro — Dello Sbarba — De Nava — De Vito — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Pierra — Di Salvo — Di Vittorio — Donati — Donegani — Dugoni.

Ellero.

Fantoni — Fazzari — Federzoni — Fera — Ferrarese — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Finzi — Fontana — Franceschi — Fulci — Fumarella.

Galfo-Ruta — Gallani — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Giacometti — Giolitti — Giunta — Giuriati — Grassi — Gray

Ezio — Graziano — Guarienti — Guarino-Amella.

Janfolla.

Lanfranconi — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Lavrencie — Lissia — Lofaro — Lollini — Lombardi Nicola — Lo Monte — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Lucangeli — Luciani — Lussu.

Macchi — Macrelli — Maestri — Mancini Augusto — Mantovani — Mariotti — Marracchino — Martire — Mattei-Gentile — Matteotti — Mattoli — Mauri Angelo — Mazzini — Mazzecco — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Miceli-Picardi — Micheli — Mingrino — Montini — Murgia.

Nasi — Nobili.

Orano — Orlando.

Padulli — Paolucci — Paratore — Peano — Pecoraro — Pellegrino — Persico — Petriella — Pezzullo — Piatti — Piemonte — Pietravalle — Piscitelli — Pistoja — Piva — Podgornik — Poggi — Presutti.

Rabazzana — Raineri — Reale — Remondino — Reuth Nicolussi — Riccio — Rodinò — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Ruschi.

Salandra — Salvadori — Sardelli — Scèk — Scialabba — Siciliani — Sipari — Sitta — Soleri — Sorge — Squitti — Suvich.

Tamborino — Tangorra — Teso — Tesitori — Tòfani — Toggenburg — Tommasi — Torre Edoardo — Tosti — Tovini — Treves — Tròilo — Trozzi — Tupini — Turati.

Vairo — Valentini Ettore — Valentini Luciano — Vallone — Vassallo Ernesto — Vella — Veneziale — Verdirame — Vittoria — Volpi — Volpini.

Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zirardini Gaetano.

Sono in congedo:

Abisso — Agnesi.

Bacci Felice — Bergamo — Bertone — Biavaschi — Brusasca — Bubbio.

Cappelleri — Casoli — Corsi.

Dentice — Devecchi — Ducos.

Farina Mattia — Farioli — Ferri Leopoldo — Frova.

Gavazzeni — Guaccero.

Locatelli.

Manenti — Marconcini — Marino — Martini — Mininni.

Novasio.

Ostinelli.

Pesante — Petrillo — Peverini — Piccinato — Pivano.

Romani — Rosa Italo.

Scotti.

Tamanini — Termini.

Sono ammalati:

Albanese — Angelini.

Bilucaglia.

Casalini — Cocuzza.

De Caro.

Larussa — Lombardo-Pellegrino.

Morini.

Pogatschinig.

Rubilli.

Salvalai — Stanger.

Tinozzi.

È in missione:

Anile.

Assenti per ufficio pubblico.

Caccianiga.

Ferrari Adolfo — Ferrari Giovanni.

Grandi Achille.

Jacini.

Mauro Francesco.

Paleari — Prunotto.

Quilico.

Rocco Alfredo.

Stefini.

La seduta termina alle 18.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio segreto di 54 disegni di legge.

3. *Svolgimento delle seguenti proposte di legge:*

del deputato Lo Piano per la costituzione in comune autonomo della borgata di Milocca e San Biagio di Campofranco;

dei deputati Guarienti e Coris per l'aggregazione alla provincia di Verona del comune di San Giovanni Ilarione, appartenente ora a quella di Vicenza;

del deputato De Filippis Delfico per costituzione in comune autonomo della frazione di Monte Silvano Marino;

dei deputati Paratore, Fulci ed altri per la costituzione in comune autonomo della frazione Torregrotta del comune di Roccavaldina (Messina);

del deputato Presutti per favorire la costruzione di case coloniche e di villaggi rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

4. *Seguito della discussione sul disegno di legge :*

Provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri. (*Urgenza*). (6)

Discussione dei disegni di legge :

5. Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254 e del decreto luogotenenziale 2 settembre 1919, numero 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni. (187)

6. Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge. (1074)

AVV. CARLO FINZI

Primo Revisore

Roma, 1921 — Tip. della Camera dei Deputati.